

Azienda

PEOPLETAKECARE

Comunità Donna “Don Orione”

Datore di Lavoro (art. 16 D.Lgs. 81/08)
STEFANIA SIMONESCHI

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
DR. GIORGIO DI CERCHIO

Medico Competente
DOTT. ANDREA FRANCIA

Rappresentante Lavoratori Sicurezza
GREGORIO STEFANIA



Elaborato

Revisione n°

9

Causale: aggiunta sedi
operative

Data

12/05/2026

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICO

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
(Come modificato dal D.Lgs. 106/09)

Il presente documento è composto da 88 pag.

FIRME

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- È stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Datore di Lavoro e del Medico Competente, per quanto di sua competenza ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Rappresentante Legale	RENATO LEONE	PEOPLETAKECARE Associazione di Promozione Sociale Cod. Fiscale 07939580566 
Datore di Lavoro (delega di funzioni art. 16 D.Lgs. 81/08)	STEFANIA SIMONESCHI	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	DR. GIORGIO DI CERCHIO	
Medico Competente	DOTT. ANDREA FRANCIA	Dott. Andrea Francia Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 
Rappr. dei Lav. per la Sicurezza	GREGORIO STEFANIA	

ROMA, 12/05/2026

Sezione 1 ANAGRAFICA AZIENDA

DATI GENERALI DELL'AZIENDA

Anagrafica Azienda	
Ragione Sociale	PEOPLETAKECARE
Natura Giuridica	Associazioni non riconosciute e comitati
Attività	Realizzazione progetti per l'accoglienza, l'inclusione e l'inserimento socio-economico per soggetti svantaggiati e disabili
Codice Fiscale	97939380586
Sede Legale	
Comune	Roma
Provincia	RM
Indirizzo	Via Francesco Denza n. 20
Sede operativa Cassia	
Comune	Roma
Provincia	RM
Indirizzo	Via Cassia n. 1263
Sede operativa Camilluccia	
Comune	Roma
Provincia	RM
Indirizzo	Via della Camilluccia n. 120
Rappresentante Legale	
Rappresentante Legale	Sig. Leone Renato
Indirizzo	Via R. Conforti n. 70
Città	Roma
CAP	00166
Provincia	RM
Figure e Responsabili	
Datore di Lavoro	Renato Leone
Delega di funzioni art. 16 D.Lgs. 81/08	Stefania Simoneschi
RSPP	Dr. Giorgio Di Cerchio
Medico Competente	Dott. Andrea Francia
RLS	Gregorio Stefania
Addetti Antincendio Emergenza Evacuazione	VEDI pag. 16
Addetti Primo Soccorso	VEDI pag. 16
Preposti	VEDI pag. 15
Iscrizioni	
Num. Iscrizione Registro Associazionismo Regione Lazio	2222
Data Iscrizione	07/09/2017

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

La PEOPLETAKECARE è un'Associazione di promozione sociale costituita nel gennaio 2017 ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000 n. 383 ed avente sede legale nel Comune di Roma in Via Francesco Denza n. 20.

Essa opera senza scopo di lucro, neppure indiretto, con fini di utilità sociale, agisce nei limiti della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legislazione regionale in materia di associazionismo (L.R. 22/1999) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha la finalità di intraprendere iniziative che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nella fattispecie, la **Comunità Donna "DON ORIONE" - ROMA** offre una risposta alle donne e agli eventuali figli minori per i bisogni temporanei di accoglienza, assistenza, e protezione, supportandole nel percorso di acquisizione della capacità di autonomia e autogestione e di educazione e relativa scolarizzazione dei loro figli minori.

Tale percorso è finalizzato al reinserimento sociale o alla sua preparazione, rivolgendo particolare attenzione alle principali cause che hanno determinato la presa in carico da parte dei Servizi Sociali di competenza.

La Comunità Donna "DON ORIONE" - ROMA è ubicata al **2° piano** (ex reparto religiosi) del complesso Don Orione di Roma, in via della Camilluccia e in via Cassia 1263, Roma, pertanto, le donne accolte (e gli eventuali figli minori) e il personale interno (équipe multidisciplinare) possono recarsi e sostare solo in tale area, rispettando la privacy degli ospiti di tutte le altre aree, ad eccezione della reception e delle scale/ascensore da utilizzare per raggiungere la Comunità.

PULIZIA, ORDINE E SANIFICAZIONE

È responsabilità del personale specializzato della struttura la pulizia, l'ordine e la sanificazione periodica degli spazi esterni, dei servizi igienici comuni e delle parti comuni (es. corridoi, sala relax, sala bambini, ecc.). È invece compito delle donne accolte, a turni programmati, la pulizia, l'ordine e la sanificazione della cucina e della zona pranzo/soggiorno.

Sezione 2 RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, ha lo scopo di effettuare la valutazione specifica e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

- ✚ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- ✚ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- ✚ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- ✚ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- ✚ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- ✚ Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
- ✚ Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- ✚ Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- ✚ Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- ✚ Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- ✚ Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- ✚ Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- ✚ Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle *ATTIVITA' LAVORATIVE* presenti nell'Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della produzione).

All'interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole *FASI* a cui sono associate:

- ✚ Macchine ed attrezzature impiegate
- ✚ Sostanze e preparati chimici impiegati
- ✚ Addetti
- ✚ D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:
Documento di Valutazione dei Rischi



- ☛ derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro
- ☛ indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno
- ☛ conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature
- ☛ connessi con l'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.*

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' *articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- ☛ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ☛ affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ☛ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ☛ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ☛ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ☛ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ☛ nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- ☛ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ☛ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ☛ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08*;
- ☛ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ☛ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ☛ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- ☛ elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- ☛ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ☛ comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (*L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso*

quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4)

- ☛ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- ☛ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D.Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ☛ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ☛ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- ☛ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- ☛ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- ☛ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

INFORMAZIONE - FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- ☛ collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- ☛ programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- ✚ istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ✚ consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ✚ consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- ✚ fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✚ informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ✚ comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ✚ visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ✚ partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ✚ comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ALCOL DIPENDENZA

In caso di svolgimento di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (riportate nel documento di INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 16/03/2006) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza nei lavoratori addetti.

TOSSICODIPENDENZA

Per le attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (riportate nel Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l'assenza di condizioni di tossicodipendenza nei lavoratori addetti.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l'organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti:

Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a:

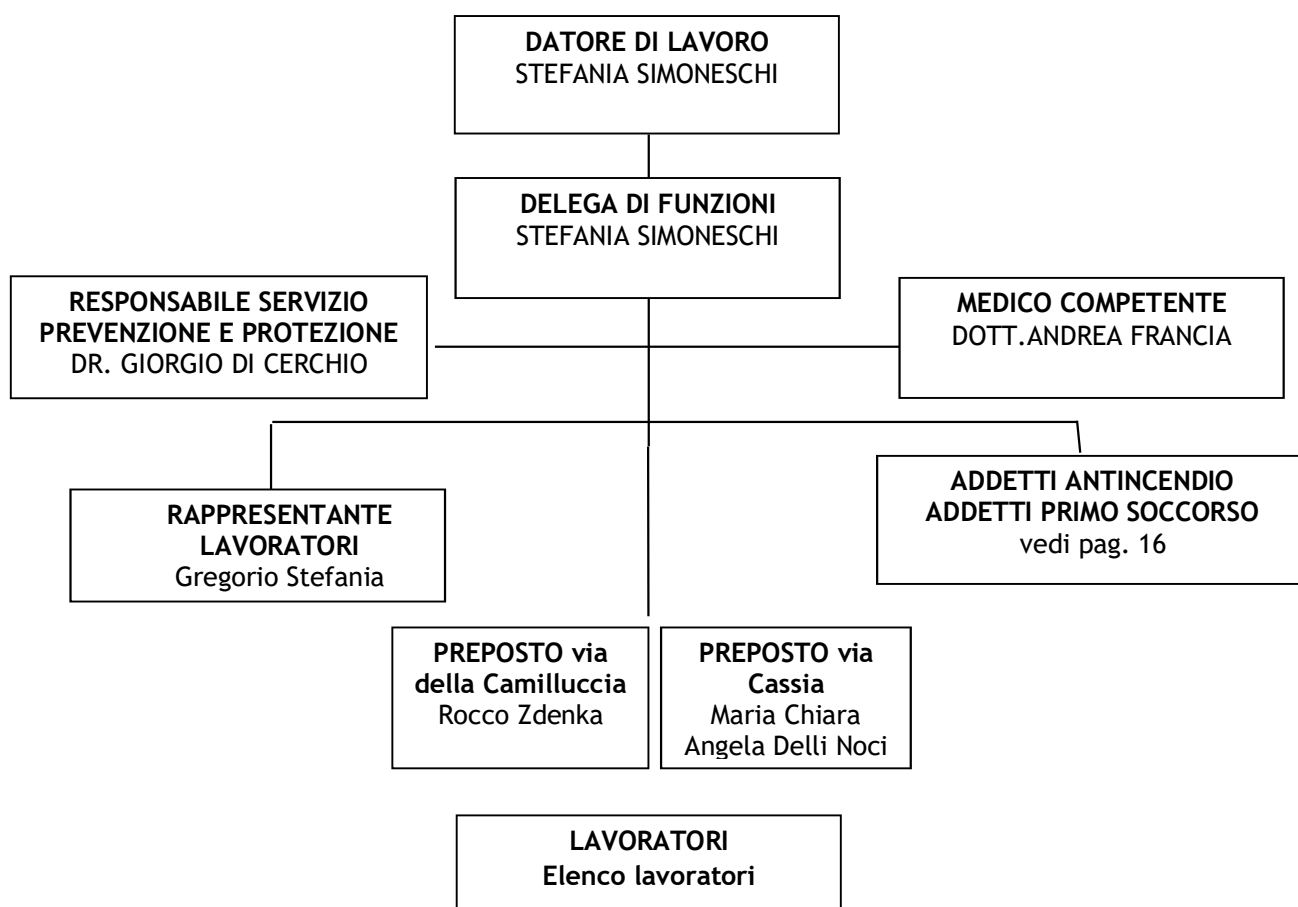
DOTT. GIORGIO DI CERCHIO

Il suddetto, accettato l'incarico, ha collaborato con il datore di lavoro ed il medico competente, alla redazione del presente documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Organigramma aziendale



Nucleo Gestione Emergenza e Primo soccorso via della Camilluccia

Ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lett. b, il Datore di Lavoro ha individuato e nominato i seguenti lavoratori come incaricati della gestione delle Emergenze:

COGNOME	NOME	CORSO
PAGLIA	GIORGIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
GREGORIO	STEFANIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
TRUGLIA	GIULIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
MARTA	FILIPPO	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
AFFAITATI	CHIARA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
NOVELLI	GIULIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Nucleo gestione emergenza e Primo soccorso via Cassia

Ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lett. B, il Datore di Lavoro ha individuato e nominato i seguenti lavoratori come incaricati del Primo Soccorso:

COGNOME	NOME	CORSO
VIRGILI	MARZIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
DEL GESSO	ANGELA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
MERAGLIA	BARBARA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
BURICCHI	LETIZIA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
SPADAFORA	COSTANZA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
MAZZONI	ELEONORA	ADDETTO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'azienda provvede affinché i propri lavoratori, in considerazione delle specifiche competenze e responsabilità e dei ruoli ricoperti e delle mansioni svolte, partecipino ai richiesti corsi di formazione ed aggiornamento e provvede affinché la formazione sia continua.

I principali corsi di formazione sono relativi a:

1. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al primo soccorso;
2. Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio, evacuazione ed emergenze;
3. Corsi di formazione / abilitazione per specifiche lavorazioni;

Proprio nell'ottica della formazione continua sono in fase di programmazione ulteriori corsi di formazione.

Sezione 3

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* del *D.Lgs. 81/08*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un' attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

- ☛ correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- ☛ finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- ☛ osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- ☛ identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- ☛ osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- ☛ esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- ☛ esame dell'organizzazione del lavoro;
- ☛ rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato
- B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

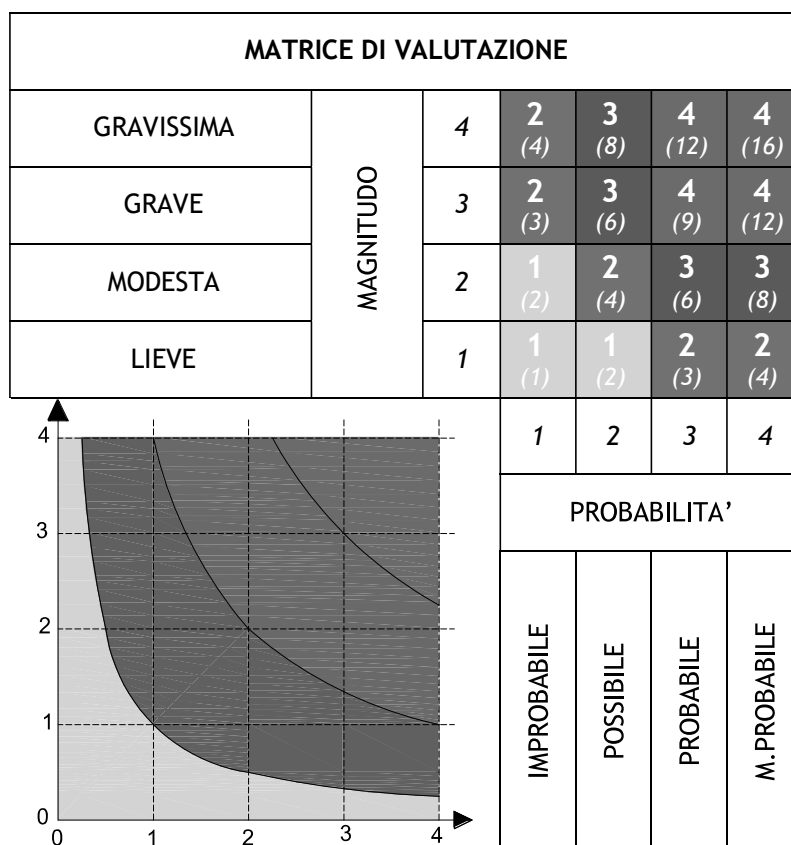
- 1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

- 2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M.PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

- 3) valutazione finale dell'entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'*Entità del RISCHIO*, con la seguente gradualità:

1	2	3	4
$1 \leq DxP \leq 2$	$2 < DxP \leq 4$	$4 < DxP \leq 8$	$8 < DxP \leq 16$
M.BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva **Tabella A** (Tabella delle Azioni da intraprendere).

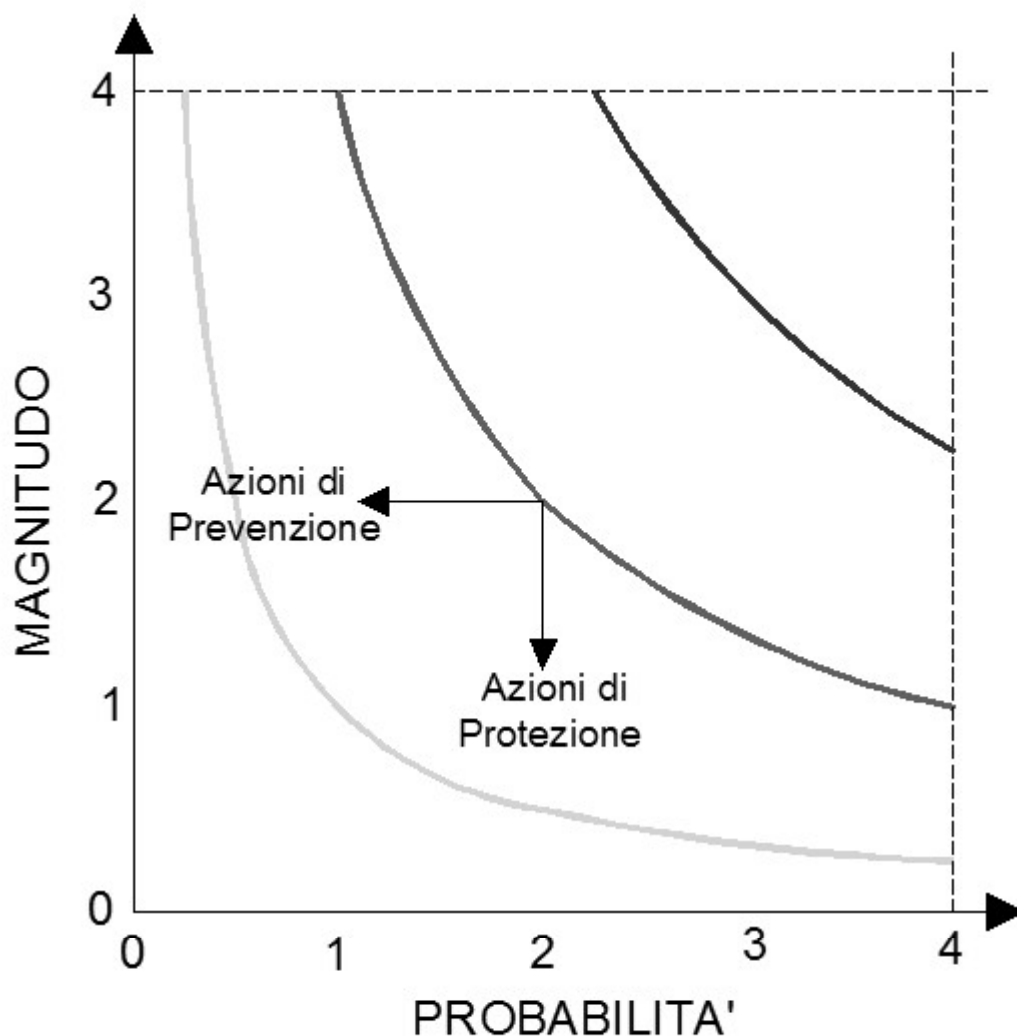


Figura 4 - Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- ☛ eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- ☛ sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- ☛ intervento sui rischi alla fonte;
- ☛ applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- ☛ adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- ☛ miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- ☛ introdurre nuovi pericoli
- ☛ compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere

Valore	RISCHIO	Azioni da Intraprendere	Scala di Tempo
1	M.BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	UN ANNO
2	BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	UN ANNO
3	MEDIO	Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	SEI MESI
4	ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	IMMEDIATAMENTE

ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i seguenti rischi, analizzati e valutati nei capitoli successivi:

- ☛ AFFATICAMENTO VISIVO
- ☛ ALLERGENI
- ☛ INCENDIO
- ☛ ELETTROCUZIONE
- ☛ MICROCLIMA
- ☛ POSTURA
- ☛ PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI
- ☛ RISCHIO BIOLOGICO
- ☛ SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO
- ☛ STRESS PSICOFISICO
- ☛ URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Sezione 4 MISURE DI TUTELA ED EMERGENZE

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08*.

In azienda sono sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In caso di emergenza chiamare il

112 (uno-uno-due), Numero di emergenza Unico Europeo (NUE).



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i VIGILI DEL FUOCO.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO.

- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarci che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

COMUNITA' DONNA DON ORIONE

La PEOPLETAKECARE ha preso visione del **Piano Emergenza ed Evacuazione della PROVINCIA RELIGIOSA SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO - OPERA DON ORIONE FILIALE CASA PER FERIE GIOVANNI PAOLO II**. Di seguito un estratto sulla procedura in caso di incendio:

PROCEDURA

Ogni persona che senta odore di bruciato o che si accorga di un incendio o che percepisca un allarme antincendio è **obbligata** a:

1. Avvertire immediatamente l'operatore in servizio nel **C.C.E** componendo il numero telefonico
2. **9 della reception (o 06 35404774 da cellulare)** comunicando, **con calma**, esattamente:
 - il proprio nominativo e da dove sta parlando;
 - qual è la situazione d'emergenza che ha rilevato;
 - in quale luogo si trova la situazione che ha rilevato;
 - se ci sono persone infortunate.

Prima di interrompere la telefonata sarà necessario assicurarsi che il ricevente abbia ben compreso il messaggio.

3. Se nell'area dell'emergenza sono presenti i pulsanti di allarme è possibile inviare il messaggio premendoli tempestivamente, fermo restando che se è presente un apparecchio telefonico è sempre meglio confermare l'allarme con le modalità di cui al punto precedente.
4. In fase successiva, se la persona è abilitata all'uso delle attrezzature antincendio, e la situazione è tale da consentirgli un intervento, deve immediatamente prelevare un estintore portatile e:
 - se le condizioni lo consentono, deve attaccare il fuoco;
 - in alternativa, deve attendere che sopraggiunga la Squadra Antincendio per un intervento congiunto. Nell'attesa deve impedire che altri possano raggiungere l'area dell'evento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)



Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **Dispositivo di Protezione Individuale**, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo

di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Come prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno:

- ☛ adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- ☛ adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

- ☛ terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- ☛ potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ☛ ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ☛ ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- ☛ ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi
- ☛ provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

- ☛ Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- ☛ Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

- ✚ Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- ✚ Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- ✚ Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- ✚ Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- ✚ Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- ✚ Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

- ✚ gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
- ✚ gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- ✚ i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- ✚ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- ✚ i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- ✚ i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- ✚ i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

Ogni persona deve essere munita (e tenere esposta) una tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro.

ILLUMINAZIONE

I luoghi di lavoro devono essere adeguatamente illuminati. A tal fine è opportuno che siano dotati di:

- Una quantità di luce adeguata per una corretta visibilità nell'ambiente di lavoro e, in particolare, per lo specifico compito visivo da svolgere;
- Una distribuzione ed una collocazione adeguata delle fonti (naturali e/o artificiali) di illuminazione, atte ad evidenziare eventuali situazioni di pericolo (ostacoli, spigoli vari, ecc.) e ad evitare fenomeni di abbagliamento;
- Una qualità dell'illuminazione che consenta di distinguere convenientemente i colori.
- Illuminazione generale

Un ambiente interno deve essere dotato d'illuminazione generale allo scopo di creare, nelle varie zone del locale, condizioni visive equivalenti ed omogenee.

Illuminazione generale orientata sul posto di lavoro

Se le esigenze visive si differenziano notevolmente da una zona all'altra di un locale, può essere opportuno adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche di ogni zona. Per locali con posti fissi di lavoro si raccomanda una stabile coordinazione tra gli apparecchi d'illuminazione installati ed i posti di lavoro. Lo spostamento dei posti di lavoro deve comportare un riesame della condizione preesistente.

Illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro

Questa è ammessa solo se coordinata con l'illuminazione generale del locale.

L'illuminazione supplementare per un singolo posto di lavoro può essere necessaria solo se esistono esigenze particolari:

- Per attività in cui siano presenti compiti visivi impegnativi e per i quali il lavoro si svolga essenzialmente in aree ristrette e ben determinate del locale;
- Per compiti visivi che richiedano l'identificazione di contrasti, contorni, forme e

strutture. In tal caso la luce deve provenire da direzioni prestabilite, fisse o variabili, deve avere caratteristiche cromatiche particolari o deve essere idonea a creare determinati livelli di luminanza;

- In posti di lavoro dove l'illuminazione generale è insufficiente;
- Quando viene eseguito un determinato tipo di lavoro su oggetti con superfici con elevato grado di riflessione.

Prescrizioni illuminotecniche

Un impianto d'illuminazione artificiale deve considerare, nel rispetto delle esigenze di risparmio energetico, i seguenti parametri:

- Livello ed uniformità d'illuminamento
- Ripartizione della luminanza
- Limitazione dell'abbagliamento
- Direzione della luce

La carenza di tali requisiti può produrre conseguenze sulla corretta regolazione dell'apparato visivo:

- Per la nitidezza dell'immagine: più l'oggetto da osservare è vicino e di ridotte dimensioni, maggiore è lo sforzo che è richiesto all'apparato visivo per vedere nitidamente; più l'illuminazione dell'oggetto è debole, più la nitidezza è ridotta ed aumenta lo sforzo d'accomodamento;
- Per l'adattamento alla qualità della luce: gli oggetti riflettono in modo diverso la luce, secondo il loro colore (chiaro o scuro) e la loro superficie (opaca o brillante); i cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e/o la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata, impongono all'occhio una complessa attività di regolazione; per questa ragione occorre evitare tanto la visione delle sorgenti di notevole intensità, quanto i loro riflessi fastidiosi (dovuti a schermi, cristalli, vernici brillanti, ecc); i contrasti sono tuttavia utili; un oggetto sarà più o meno visibile secondo il contrasto dello stesso al fondo.

La luce

La luce, energia radiante che è in grado di eccitare la retina dell'occhio e di produrre per ciò una sensazione visiva, è costituita d'onde elettromagnetiche di lunghezza convenzionalmente compresa tra 380 e 780nm.

Onde di differente lunghezza danno origine a sensazioni cromatiche diverse: dal violetto (400nm) al blu verde (500nm) al giallo arancio (600nm) al rosso (700nm).

Inoltre, il sistema visivo umano è sensibile in diversa misura alle diverse lunghezze d'onda luminose con un massimo di sensibilità indicativamente tra 500 ed i 550nm. Dal punto di vista della sorgente, l'insieme delle radiazioni luminose emesse (spettro) può contenere le diverse lunghezze d'onda in uguale proporzione (luce bianca) oppure vedere una distribuzione diseguale dell'energia tra di esse: ciò determina il colore e la tonalità della luce.

Requisiti dell'illuminazione

In ogni ambiente di lavoro, ai fini dell'aerazione e dell'irraggiamento solare, dovrebbe essere assicurata una superficie d'illuminazione naturale pari a 1/8 dell'area, in pianta, del pavimento se realizzata su pareti laterali. Le superfici finestrate poste alla copertura o ad un'altezza maggiore di 2.5 m misurata

dalla quota del pavimento ai fini del calcolo della superficie illuminante sono computate con fattore di correzione moltiplicativa pari a 1.25.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior comfort visivo, all'eliminazione dei fenomeni d'insolazione, alla facilitazione dei ricambi d'aria.

D'adeguata illuminazione naturale, fatte salve condizioni tecniche che non lo consentono, devono essere dotate anche le vie di comunicazione fra i vari locali e fra questi e l'esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale.

Illuminazione naturale e artificiale

Tutti gli ambienti devono avere una regolare superficie finestrata. Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione non consente la regolamentare illuminazione naturale sono ammesse le integrazioni mediante impianti d'illuminazione artificiale.

Ove non sia tecnicamente possibile una corretta illuminazione naturale, è possibile usufruire d'illuminazione solo artificiale nei seguenti locali:

- I locali o gli ambienti lavorativi che richiedono particolari condizioni d'illuminamento in relazione all'attività e/o modo d'esercizio della stessa;
- I locali destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative;
- I servizi igienici;
- I locali con presenza solo saltuaria di persone;
- Gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale (corridoi, scale secondarie, ecc.), nonché gli spazi destinati a spogliatoi, ripostigli, guardaroba, per i quali non esista obbligo diverso;
- Gli uffici di superficie massima di 20 mq realizzati all'interno d'ambienti lavorativi.

Per i locali o gli ambienti riscontrati in fase di valutazione che rientrano nelle tipologie di cui sopra, l'illuminazione va garantita mediante un impianto adeguato.

L'illuminazione artificiale è valutata ai fini di consentire la buona visione e il normale comfort in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.

Il livello d'illuminamento minimo dei piani di lavoro deve essere pari a 200 lux e deve evitare abbagliamenti diretti e indiretti.

L'impianto d'illuminazione artificiale va verificato nella sua funzionalità.

Le condizioni illuminotecniche dovranno essere verificate periodicamente per evitare che l'invecchiamento delle lampade od il deposito delle polveri modifichi i parametri previsti.

Riferimenti

Livello di illuminamento di esercizio:

Livelli consigliati	Lux
Orientamento, passaggio saltuario	30
Impegno visivo leggero: dettagli grandi con forte contrasto	120
Impegno visivo normale: dettagli medi con contrasti medi	300
Impegno visivo difficile: dettagli piccoli con contrasti scarsi	500-1000
Impegno visivo molto difficile: dettagli piccolissimi con contrasti minimi	2000
Casi speciali	5000

Ai fini della progettazione, gli illuminamenti iniziali sono ottenuti moltiplicando quelli di esercizio per il fattore di deprezzamento in modo da tener conto dell'invecchiamento e dell'insudiciamento dei materiali; in caso di ambienti polverosi od ove siano difficoltose le operazioni di pulizia dell'impianto d'illuminamento e dei locali, si deve adottare un fattore di deprezzamento > a 1.25.

Illuminamento d'esercizio minimo sul posto di lavoro

Per i posti di lavoro costantemente occupati in fabbricati occorre prevedere un illuminamento d'esercizio almeno di 200 lux, salvo che, per motivi legati all'attività che si svolge, non si richiedano

eccezioni. In locali, oppure in zone di locali, nei quali è prevista la costante presenza di persone alle quali non compete uno specifico compito visivo, è necessario che l'illuminamento d'esercizio sia almeno di 100 lux.

Analisi dei dati

RISCHIO CONTROLLATO.

L'illuminazione dei locali avviene naturalmente, attraverso le finestre che offrono un buon rapporto tra la superficie fenestrata e la superficie pavimentata. L'illuminazione naturale è inoltre integrata artificialmente, mediante corpi illuminanti presenti nei vari ambienti con disposizioni dei corpi e geometrie che evitano situazione di riverbero e abbagliamento.

I corpi illuminanti e le finestre vengono pulite e mantenute con cadenza regolare. Tutte le considerazioni individuano una condizione congruente con quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 12464-1 non facendo quindi emergere particolari criticità.

MOLESTIE

La presente valutazione è effettuata in attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 28, che impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, inclusi quelli di natura psicosociale. Il rischio di molestie rientra tra i fattori che possono incidere sul benessere lavorativo e sulla salute psicofisica, anche in relazione al D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) e dai principi di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.

L'attività svolta presso la comunità alloggio dedicata all'accoglienza di donne fragili con minori presenta caratteristiche assimilabili al settore socio-sanitario ed educativo, in quanto caratterizzata da una elevata componente relazionale ed emotiva. Il rischio è potenzialmente connesso a:

- gestione di utenti in condizioni di fragilità sociale, economica o psicologica;
- presenza di situazioni conflittuali o emotivamente critiche;
- attività di assistenza, supporto educativo e inclusione sociale;
- rapporti continuativi tra operatori, utenti, minori, familiari e soggetti esterni;
- possibile esposizione a tensioni relazionali derivanti dal contesto di vulnerabilità delle ospiti;
- lavoro su turni e attività svolte anche in condizioni di ridotto presidio operativo.

Alla data attuale non risultano segnalazioni formali o eventi riconducibili a molestie, discriminazioni o comportamenti lesivi della dignità del personale.

Valutazione:

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Molestie sul luogo di lavoro	Possibile	Modesta	BASSO	2

Misure di prevenzione:

- Adozione e diffusione di codice etico e comportamentale
- Informazione e sensibilizzazione del personale sui rischi psicosociali
- Vigilanza e supporto da parte dei coordinatori/responsabili
- Promozione di un clima lavorativo rispettoso e inclusivo
- Gestione strutturata delle situazioni conflittuali con utenti e soggetti esterni
- Presenza di procedure di segnalazione e gestione degli eventi
- Coordinamento tra operatori e figure responsabili della struttura

- Monitoraggio del benessere organizzativo e del clima relazionale

Procedura aziendale per la gestione delle molestie:

- Il lavoratore che ritiene di aver subito o assistito a comportamenti inappropriati può effettuare segnalazione al coordinatore della struttura, al datore di lavoro o alle figure della prevenzione, anche tramite modalità riservata o informale
- L'ente garantisce la riservatezza del segnalante e la tutela da eventuali ritorsioni o discriminazioni
- Il datore di lavoro, con il supporto dei responsabili della struttura e del Servizio di Prevenzione e Protezione, valuta il caso e adotta eventuali provvedimenti organizzativi, gestionali o disciplinari
- In caso di coinvolgimento di utenti o soggetti esterni, la struttura attiva le misure organizzative ritenute necessarie alla tutela del personale e degli ospiti
- Tutti gli operatori sono tenuti al rispetto dei principi di correttezza, inclusione, tutela della dignità personale e protezione delle persone fragili

Riesame: La valutazione è soggetta ad aggiornamento in caso di segnalazioni, eventi, modifiche organizzative o esiti della valutazione dello stress lavoro-correlato.

MICROCLIMA

Per la valutazione di tali agenti di rischio si fa riferimento anche alle linee guida dell'ISPESL. Come specificato nelle linee guida, nel caso di ambienti classificati "moderati", la valutazione del rischio non necessita specifiche misure strumentali salvo il caso di segnalazioni da parte dei lavoratori o dei RLS o salvo la rilevazione di oggettivi elementi di disagio o disturbo. Per microclima si intende la combinazione di diversi fattori come umidità, temperatura dell'aria, ventilazione, ecc..

Temperatura:

I disturbi collegati ad una temperatura ambientale eccessiva hanno come conseguenze un maggiore affaticamento sia fisico che mentale ed una eccessiva perdita di liquidi con conseguente comparsa di sintomi aspecifici (cefalea, scarsa capacità di concentrazione, ecc.). I disturbi derivanti invece da temperature troppo basse sono essenzialmente ipotermia, irrigidimento degli arti, formicolii e perdita di sensibilità in particolare a mani e piedi, tremori. L'ipotermia provoca il rallentamento fisiologico di tutte le funzioni, comprese l'attività cardiovascolare e respiratoria, la conduzione nervosa, le capacità intellettive, il tempo di reazione neuromuscolare e l'attività metabolica.

Le soluzioni da adottare per garantire una temperatura ambientale idonea sono:

- realizzare un buon isolamento termico dell'ambiente;
- predisporre un adeguato impianto di riscaldamento / condizionamento;
- evitare gli eccessi di superfici vetrate che, in estate, aumentano notevolmente il calore da irraggiamento solare, e in inverno aumentano la dispersione del calore.

In base al D.P.R. 412/93 e s.m.i i valori massimi della temperatura ambiente durante il periodo di riscaldamento invernale non devono superare i seguenti limiti:

- 18°C ±2°C per gli ambienti adibiti alle attività produttive;
- 20°C ±2°C per gli uffici.

Quando non è conveniente o possibile modificare la temperatura di tutto l'ambiente oppure quando ci si trova a lavorare all'esterno, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o dispositivi personali di protezione (ad esempio tute termiche).

Nel caso di lavori in ambiente aperto si parla di macro clima, valgono gli stessi rischi per la salute sopra elencati e si procede alla riduzione del rischio a livelli accettabili essenzialmente tramite la fornitura di specifici D.P.I.

Umidità relativa:

Un'elevata umidità relativa (superiore al 60%) influisce negativamente sulla temperatura effettivamente percepita dall'essere umano, esasperando i disagi derivanti sia dalle alte temperature che dalle basse; al contrario in un ambiente eccessivamente secco (umidità relativa inferiore al 40%) si osservano disturbi a carico delle prime vie aeree (secchezza delle mucose) e, soprattutto, degli occhi: bruciore, prurito, irritazione, sensazione di presenza di corpo estraneo nell'occhio. Occorre pertanto prevedere un adeguato impianto di climatizzazione ambientale in grado di garantire un valore di umidità relativa compreso tra il 50% e il 60% e comunque mai al di fuori del range 40% - 60%.

Ventilazione:

Una ventilazione eccessiva influisce negativamente sulle condizioni microclimatiche, aumentando la dispersione di calore dell'organismo, invece una ventilazione scarsa, oltre a favorire l'inquinamento *indoor*, riduce la capacità di dispersione del calore del corpo umano. L'impianto di ventilazione ambientale deve essere pertanto strutturato in modo che vengano garantiti 3-4 ricambi d'aria all'ora con velocità dell'aria inferiore a 0,3 m/s nell'ambiente e 0,1-0,2 m/s sul posto di lavoro.

Allegato al presente documento la Relazione Tecnica dell'impianto di ventilazione in base alla norma UNI 10339 redatta in data 12/03/2021.

Qualità dell'aria:

La qualità dell'aria in ambienti chiusi dipende dalla presenza di eventuali sorgenti inquinanti o di odori, dal sistema di condizionamento, dalla presenza di persone e dalla percezione e suscettibilità delle stesse.

Il controllo della qualità dell'aria comporta l'integrazione di tre principali aspetti:

1. rimozione o isolamento delle fonti di inquinamento attraverso barriere fisiche;
2. diluizione degli inquinanti e rimozione dall'edificio mediante un appropriato sistema di ventilazione;
3. utilizzo di idoneo sistema di filtrazione per la rimozione degli inquinanti dell'aria.

Per garantire un buon livello di qualità dell'aria ambiente è necessario disporre di un efficiente sistema di condizionamento che includa tutte le apparecchiature necessarie a ventilare, riscaldare, raffreddare, filtrare e pulire l'aria. È importante assicurare una corretta ed efficiente manutenzione del sistema di condizionamento controllando la idonea sostituzione dei filtri, la pulizia con apposite sostanze, evitando perdite nel circuito.

Il comportamento di ciascun occupante un ambiente influenza la qualità dell'ambiente stesso; a tal proposito è opportuno ricordare di:

- non coprire le griglie di ventilazione;
- non fumare;
- evitare formazione di acqua stagnante;
- rimuovere immediatamente i rifiuti;
- conservare gli alimenti in maniera appropriata.

Le malattie correlate con la non buona ventilazione degli edifici possono essere suddivise in due gruppi, in base a considerazioni di ordine epidemiologico, eziopatogenetico, clinico, diagnostico e prognostico.

Al primo gruppo appartiene la cosiddetta Sindrome dell'Edificio Malsano o *Sick Building Syndrome*, caratterizzata da una sintomatologia di modesta entità, aspecifica e polimorfa (cefalea, sonnolenza, bruciore degli occhi, senso di irritazione della gola, tosse, irritazione cutanea, ecc.), strettamente correlata con la permanenza nell'edificio: si manifesta durante il lavoro in un particolare ambiente, e si risolve o si attenua rapidamente con l'allontanamento dallo stesso.

Al secondo gruppo appartengono malattie con un quadro clinico ben definito, che non si risolvono rapidamente abbandonando il luogo di lavoro, la cui patogenesi (modalità di insorgenza) è di tipo allergico o tossico-infettivo, talora caratterizzate da notevole gravità. Appartengono a questo gruppo malattie quali l'**asma bronchiale**, le **alveoliti allergiche estrinseche**, la **febbre da umidificatori**, le infezioni da *Legionella Pneumophila* (**malattia dei Legionari e febbre di Pontiac**) da *Rickettsie* (**febbre Q**), da *virus* e da *funghi*.

I principali inquinanti che si possono rinvenire negli edifici sono di natura chimica (composti organici volatili, *formaldeide*, *monossido di carbonio*, *ossidi di azoto*, *anidride carbonica*, *ozono*, ecc.), fisica (*fibre di asbesto*, *fibre di vetro*, *polveri*, *radon*, ecc.) e biologica (*virus*, *batteri*, *actinomiceti*, *spore fungine*, *acari*, *alghe*, *amebe*, *peli e forfora umani*, *frammenti di insetti*).

I sistemi di condizionamento dell'aria, gli umidificatori e le superfici umide costituiscono un ambiente favorevole per lo sviluppo e la diffusione di microrganismi: l'umidità e le temperature elevate facilitano la crescita di muffe e funghi.

Negli ambienti confinati non industriali la carica microbica dell'aria è influenzata da diversi fattori:

Documento di Valutazione dei Rischi

- numero ed attività delle persone e flora microbica delle loro vie respiratorie e della loro cute;
- tipo e cubatura dei locali;
- tipo di pavimentazione ed eventuale rivestimento;
- procedure di pulizia meccanica;
- sistemi di ventilazione, riscaldamento e/o condizionamento;
- stagione.

In natura esistono difese naturali dall'inquinamento microbiologico: la luce, la temperatura, la ventilazione, il condizionamento e le misure antipolvere. Le prime misure di prevenzione consistono, quindi, nel valorizzare questi sistemi di difesa naturali:

- migliorando la ventilazione e il ricambio d'aria;
- operando una "diluizione" delle persone che occupano una stessa stanza e, quando questo non è attuabile, semplicemente facendo ricorso a climatizzazione forzata.

Gli ambienti di lavoro fruibili presso la Società, in generale, sono da ritenersi ambienti in cui vengono svolte attività produttive ad impegno fisico definibile come moderato e dove le condizioni ambientali (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) non sono tali da poter determinare significative alterazioni dell'equazione di bilancio termico dei lavoratori e quindi fenomeni di stress termico, in ragione dell'impegno fisico richiesto dalle lavorazioni (definibile come lieve, <100 Kcal/h, o medio, 100-200 Kcal/h).

Nel caso in questione non sussistono particolari condizioni di discomfort, al contrario molti ambienti sono adeguatamente areati, riscaldati / condizionati. Pertanto per tali ambienti risultano proponibili solo misure di controllo delle condizioni ambientali (regolamentazione della ventilazione dei locali di lavoro, condizionamento, riscaldamento).

Gli ambienti sono dotati dei requisiti di aerazione naturale regolamentari e per questo motivo il rischio non risulta particolarmente significativo.

RISCHIO LEGIONELLA

Il rischio **Legionella** è latente e può solo essere gestito con un'attenta opera di prevenzione, per evitare conseguenze spiacevoli.

La Legionella è un batterio che prolifera in diversi ambienti acquatici sia naturali che artificiali, ma può diventare pericoloso per la salute umana solo tramite l'inalazione e/o aspirazione di goccioline acqua (aerosol) contaminata.

Data la pericolosità del rischio **legionellosi** nelle strutture ricettive, è necessario che il Datore di Lavoro presti sempre molta attenzione alle aree più a rischio di diffusione della malattia e, metta in atto tutte le strategie volte a ridurre la possibilità di trasmissione.

Gli ambienti in cui sussiste un rischio maggiore di diffusione della legionellosi sono soprattutto quelli comunitari, come appunto le strutture ricettive, i cui circuiti siano stati colonizzati dal batterio.

All'interno delle strutture vi sono certamente delle aree più esposte di altre. I principali vettori di contagio si possono individuare, nella fattispecie in:

- Rubinetti e diffusori docce;
- Impianti di condizionamento;

I fattori che possono influire sul proliferare della legionella negli impianti idrici sono molteplici e vanno tenuti sotto stretta osservazione.

Tali fattori possono dipendere dalle caratteristiche insite degli impianti idrici, dai materiali in cui sono realizzati, ma anche da molte altre condizioni quali, ad esempio:

- Temperatura dell'acqua: la legionella prolifera ad una temperatura compresa tra i 20°C e i 50°C;
- Sistemi idrici con tubazioni a flusso d'acqua minimo o assente;
- Utilizzo discontinuo o stagionale di una parte della struttura;
- Presenza di biofilm all'interno di cisterne e condutture;
- Scarsa manutenzione e pulizia degli impianti e dei terminali di erogazione dell'acqua;
- Vetustà e dimensioni dell'impianto;

- Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento (ovvero fonte di erogazione dell'acqua).

Queste particolari condizioni possono favorire lo sviluppo ed il proliferare indisturbato della legionella, costituendo un rischio di infezione assai elevato sia per il personale sia per gli ospiti che soggiornano all'interno di una qualsiasi struttura turistico-ricettiva.

Al 2° piano della Comunità Donna "Don Orione" l'acqua calda è collegata a delle centraline per il controllo della Legionella di proprietà della Provincia Religiosa, mentre per l'acqua fredda si consiglia di:

1. Controllare lo stato dei filtri ed eventualmente sostituirli;
2. Eliminare il calcare da rubinetti e diffusori delle docce.

Sono previste azioni di miglioramento atte al contenimento del rischio di moltiplicazione da *Legionella sp.* sull'impianto idrosanitario (pulizia e disincrostazione dei terminali della rete). L'impianto relativo all'ACS presenta un sistema di disinfezione con dosaggio automatico del disinfettante Cillit - Allisil 12,5 Ag. La richiesta idrica della struttura fa sì che i serbatoi dell'AFS e dell'ACS (di recente installazione) vengano svuotati e riempiti più volte al giorno. Possono essere presenti linee di distribuzione dell'AFS e dell'ACS caratterizzate da limitato utilizzo o rallentamento del flusso idrico (utilizzo variabile e non prevedibile delle camere della Struttura). La temperatura di stoccaggio dei serbatoi/bollitori dell'ACS viene innalzata temporaneamente a 60°C (con periodicità quindicinale). Inoltre, l'ACS raggiunge la struttura grazie all'utilizzo di una caldaia e di un impianto di recente sostituzione;

RISCHIO BIOLOGICO

Il metodo adotta il criterio basato sulle seguenti FASI:

1. Identificazione delle fonti di rischio biologico (pericoli) e delle persone esposte.
2. Valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell'evento dannoso ed individuazione delle priorità di intervento da adottare.
3. Identificazione delle misure appropriate per eliminare o controllare il rischio.
4. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorità.
5. Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda la FASE 2, l'algoritmo fa riferimento al metodo "a matrice", ampiamente utilizzato in Igiene Industriale per la valutazione semi quantitativa dei rischi occupazionali.

Nella matrice, come noto, il rischio viene valutato in funzione della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del pericolo:

- P = probabilità di accadimento di un evento dannoso
- D = danno conseguente all'evento, qualora questo accada.

Dalla relazione $P \times D$ scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell'attività in esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D:

$$R = P \times D$$

Il modello utilizzato è la matrice "4x4", cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno. Nella matrice adottata, il livello più basso di probabilità è stato però scorporato in due sottolivelli, per tener conto del fatto che, in molte situazioni con potenziale presenza di rischio biologico, la probabilità di riscontrare agenti biologici, seppure esistente, è realisticamente bassa. Graficamente, il modello si visualizza come riportato nella figura sottostante:

probabilità	4	<i>alta</i>					E
	3	<i>media</i>				D	
	2	<i>bassa</i>				C	
	1	<i>molto bassa</i>			B		
	0,5	<i>estremamente bassa</i>	A				
			1	2	3	4	
			<i>basso</i>	<i>medio/basso</i>	<i>medio/alto</i>	<i>alto</i>	
			danno				

	A	B	C	D	E
Livello di rischio	Accettabile	Basso	Medio	Alto	Inaccettabile

Figura 1 : matrice rischio biologico

Identificazione delle fonti di rischio e degli esposti :

Per poter quantificare numericamente il danno e la probabilità, quindi applicare il metodo Bioritmo, si sono esaminate le modalità operative, le persone/mansioni addette, le caratteristiche dei locali dove si svolgono le attività di lavoro e le modalità di esposizione agli agenti biologici. Tutti i dati sono stati raccolti con il coinvolgimento del medico competente, del personale della struttura e del RLS.

Valutazione del rischio :

Determinazione del valore D relativo al “Danno

Per individuare gli agenti biologici potenzialmente presenti nell’attività si è fatto riferimento ai dati di bibliografia per lo specifico settore, ovvero il settore sanità. Il registro infortuni, la sorveglianza sanitaria, la pratica e l’esperienza di lavoro del personale hanno rappresentato inoltre importanti fonti di informazione per caratterizzare le potenziali tipologie di pericolo presenti.

Sono individuati i seguenti rischi:

1. Infezione tubercolare
2. Epatite virale tipo B
3. Scabbia

Determinazione del valore P relativo alla “Probabilità”

Come noto, nella valutazione del rischio biologico per “probabilità” si intende la possibilità che un individuo esposto ad agenti biologici venga contaminato e possa sviluppare una patologia infettiva. A determinare la probabilità di infezione concorrono diversi elementi, che devono essere analizzati singolarmente ed inseriti nell’algoritmo.

La probabilità viene così calcolata:

$$P = C \times [\sum_i^6 F_i + 1] / 7$$

Dove:

C: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco).

Fi: è il coefficiente che esprime il grado d’influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi. Tali elementi sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro,

le procedure adottate (buone pratiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l'utilizzo di DPI, l'informazione e la formazione ricevuta.

GRADO DI CONTAMINAZIONE PRESUNTA DELLE FONTI DI RISCHIO (C) :

Il grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di rischio.

La fonte di rischio per il personale della struttura è costituita dai pazienti.

Bisogna comunque tener presente che:

1. I pazienti che usufruiscono delle prestazioni erogate dalla struttura sono, nella maggior parte dei casi soggetti sani o infortunati non affetti da malattie di natura infettiva, per cui il loro apporto in termini di contaminazione microbica può essere considerato dell'ordine di quello generale, cioè pari al generico contatto del personale della sede col pubblico;
2. i pazienti che frequentano gli ambulatori potrebbero veicolare germi anche inconsapevolmente (ad es. se portatori sani di malattie).
3. Per le malattie di natura infettiva il rischio di contagio è solitamente presente solo in alcune fasi della malattia, per cui il paziente potrebbe non rappresentare una fonte di rischio certa.

Si attribuisce a C (grado di contaminazione presunta) il valore 1 per tutte le 3 fonti di rischio considerate (Infezione tubercolare, Epatite virale tipo B, Scabbia), sulla base della casistica riportata dalla letteratura scientifica, dell'esperienza clinica e delle considerazioni sopra esposte.

FATTORI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (F)

I coefficienti indicati con la **lettera F** e con un **numero identificativo** da **1** a **6** individuano le caratteristiche che, secondo il modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi è assegnato un valore numerico, secondo il seguente criterio:

- 0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio biologico.
- 0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.
- 1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.

Si riporta di seguito l'elenco dei fattori e dei criteri di determinazione.

I dati evidenziati con il colore verde all'interno delle tabelle seguenti riguardano la realtà esaminata.

Fattore F1 Quantità correlate all'affluenza dei pazienti nella struttura, valutato su base settimanale. La quantificazione del fattore F1 in base all'affluenza viene effettuata come da tabella seguente:

Numero di pazienti/settimana	Classificazione	F1
0-25	⇒ bassa	0
26-75	⇒ media	0,5
>75	⇒ alta	1

Fattore F2 Frequenza di contatto

Sulla base alle informazioni raccolte è possibile attribuire un valore numerico alla “frequenza” di svolgimento di attività a rischio, come illustrato nella tabella seguente.

Numero di attività a rischio biologico	Classificazione	F2
Meno di una volta a settimana	⇒ bassa	0
1 o poche volte a settimana	⇒ media	0,5
Giornaliera	⇒ alta	1

Fattore F3 Caratteristiche degli ambienti di lavoro :

Le attività svolte presso la struttura non comportano utilizzo deliberato di agenti biologici: pertanto, gli ambienti di lavoro sono soggetti alle norme previste per l'autorizzazione all'esercizio e non vi sono altri obblighi specifici da rispettare, come ad es. l'adozione delle misure e dei livelli di contenimento previsti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i..

Tuttavia, proprio dalle specifiche riportate nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i locali ove si fa uso di agenti biologici (allegato XLVII), possono ricavarsi indicazioni utili ai fini del controllo del rischio biologico nella struttura in esame. Le caratteristiche che sono state ritenute utili da considerare sono elencate nella sottostante tabella.

Caratteristiche strutturali degli ambulatori	SI	NO
Pavimenti e pareti lisce e lavabili	X	
Superfici di lavoro lavabili e impermeabili	X	
Adeguate ricambio di aria naturale o artificiale	X	
Illuminazione adeguata	X	
Armadietti con compartimenti separati	X	
Presidi di disinfezione per cute e superfici	X	
Presenza di tutte le attrezzature necessarie	X	
Manutenzione adeguata impianto condizionamento	X	

per pervenire ad un giudizio complessivo, si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale, attribuendo di conseguenza ad F3 un valore, secondo la tabella che segue

% caratteristiche strutturali adeguate	Classificazione	F3
Tutte (100%)	⇒ adeguate	0
Almeno 2/3 (≥ 66%)	⇒ parzialmente adeguate	0,5
Meno di 2/3 (< 66%)	⇒ non adeguate	1

Fattore F4 Procedure/Buone pratiche :

Le “buone pratiche”, intese in questo contesto anche come istruzioni operative o procedure scritte, sono universalmente riconosciute quale valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico. Per questa struttura si ritiene che le procedure minime da prevedere siano le seguenti:

Procedure/buone pratiche	Formalizzate e attuate	Attuate	Non presenti
Igiene delle mani		X	
Uso DPI		X	
Gestione ricambio camici		X	
Gestione delle emergenze a rischio biologico		X	
Disinfezione periodica delle superfici e degli oggetti		X	
Sterilizzazione		X	
Gestione rifiuti sanitari		X	

Una procedura/istruzione formalizzata e diffusa a tutto il personale costituisce la miglior forma di gestione del rischio e garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti. Tuttavia, per il contenimento del rischio, si è voluto considerare come elemento positivo anche la sola attuazione delle procedure sopra elencate, indipendentemente dall'essere state queste formalizzate e diffuse o meno.

Per procedere alla quantificazione di F4 si è attribuito ad ognuno delle voci riportate nella tabella precedente il valore 1 se la procedura in esame è presente e formalizzata, 0,5 se è solo attuata, 0 se manca del tutto. Dalla somma dei valori attribuiti scaturisce la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto al totale, da confrontare con la tabella sottostante per attribuire il valore a F4 ovvero di attribuire a F4 il valore 0,5.

Procedure/buone pratiche	Classificazione	F4
Almeno 2/3 (n ³ 66%)	⇒ adeguata	0
Tra 1/3 e 2/3 (66%<n<33%)	⇒ parzialmente adeguata	0,5
n ≤ 33%)	⇒ non adeguata	1

Fattore F5 DPI per il rischio biologico :

Sono stati individuati i DPI necessari alle diverse mansioni e riportati all'interno delle schede riassuntive dei rischi delle diverse mansioni (allegato A al presente documento) oltre che nella analisi dei rischi delle singole mansioni.

I DPI previsti sono resi disponibili per tutti i lavoratori secondo la prassi prevista dall'organizzazione conformemente alle disposizioni di legge. Ciò consente di quantificare il coefficiente F5 secondo la tabella sottostante, ovvero di attribuire ad F5 il valore 0

% DPI	Classificazione	F5
Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI necessari (=100%)	⇒ adeguata	0
Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100%< n ≥ 50%), oppure non è stato fornito anche uno solo dei DPI	⇒ parzialmente adeguata	0,5
Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% oppure non sono stati forniti DPI	⇒ non adeguata	1

Fattore F6 Formazione :

La formazione sul rischio biologico è stata effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il programma di formazione, oltre alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, comprende anche le procedure ed i sistemi di prevenzione e protezione, i DPC e i DPI adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, infine, le procedure da applicare in caso d'emergenza.

La formazione è ritenuta "adeguata" se effettuata in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansione, introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico (ogni 5 anni) come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Formazione	Classificazione	F6
Tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione specifica (=100%)	⇒ adeguata	0
Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi 5 anni la formazione e informazione specifica (100% < esposti > 50%)	⇒ parzialmente adeguata	0,5
Tra il personale esposto a rischio biologico ≤ 50% ha ricevuto negli ultimi 5 anni la formazione e informazione specifica	⇒ non adeguata	1

Determinati tutti i coefficienti e il valore di P per l'attività che si sta valutando, si è proceduto a determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula (algoritmo) che segue:

$$R = P \times D = \left\{ C \times \left[\sum_i F_i + 1 \right] / 7 \right\} \times D$$

Identificazione delle misure di prevenzione e protezione :

La metodologia adoperata fornisce le indicazioni riguardanti le misure di prevenzione in funzione del livello di rischio individuato mediante la tabella di seguito riportata:

Fascia di rischio	Livello di rischio	Misure di Prevenzione e Protezione da attuare
A	Accettabile	Norme igieniche generali
B	Basso	Norme igieniche generali
C	Medio	Norme igieniche generali + Misure specifiche di prevenzione e protezione
D	Alto	Misure specifiche di prevenzione e protezione urgenti
E	Inaccettabile	Sospensione temporanea dell'attività a rischio e realizzazione immediata degli interventi

La tabella sopra riportata definisce le misure di prevenzione e protezione da attuare le azioni migliorative da intraprendere e la relativa scala di priorità. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei coefficienti F consentono di evincere le criticità.

Conclusioni sulla valutazione del rischio biologico:

In base alla classificazione del rischio determinata, il livello di rischio è accettabile e le misure di prevenzione da attuare sono le norme igieniche generali previste per le attività sanitarie, tratte dalle linee guida SIMLII del 2008, di seguito riportate:

MISURE GENERALI

- Misure tecniche organizzative e procedurali di cui all'art.272 del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., idonee al tipo di attività svolta.
- Buona igiene personale, lavaggio delle mani dopo aver starnutito, tossito, pulito il naso, usato il bagno.
- Ventilazione adeguata degli spazi chiusi.
- Corretta igiene degli ambienti di lavoro.
- Utilizzo di salviette monouso.
- Utilizzo di appositi contenitori per le salviette usate.
- Formazione e informazione
- Disinfezione periodica delle superfici di lavoro.
- Tempestivo allontanamento dei rifiuti con particolare attenzione a quelli potenzialmente e/o eventualmente contaminati con materiale organico.
- Implementazione di procedure di lavoro e buone prassi
- Procedure per le emergenze.

RISCHIO CHIMICO

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata ai sensi dell'art.28 Titolo I, Capo III, sezione II del D.Lgs.n°81/08 e s.m.i. e impone al datore di lavoro, secondo quanto prescritto dal Titolo IX (Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto) dello stesso decreto, di valutare preliminarmente il rischio nel caso di esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro o che possono essere prodotti in seguito allo svolgimento dell'attività lavorativa stessa. Lo stesso decreto va ad aggiornare ed abrogare la precedente normativa esistente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in presenza di agenti chimici pericolosi. Il D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. nell'art.28 prescrive infatti al Datore di Lavoro di effettuare:

- ▣ La valutazione preliminare dei rischi di esposizione dei lavoratori,
- ▣ Di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse,
- ▣ Di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

La valutazione dei rischi deve contenere le informazioni relative a:

- ▣ Natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti;
- ▣ Modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto;
- ▣ Entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell'esposizione;
- ▣ Effetti delle misure di sicurezza messe in atto;
- ▣ Valori limite di esposizione e valori biologici dell'agente;
- ▣ Risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati;
- ▣ Eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;
- ▣ Eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.

Il D. Lgs. n.81/08 e s.m.i. si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose (o contenenti agenti classificati come tali):

- ▣ Produzione;
- ▣ Manipolazione;
- ▣ Immagazzinamento;
- ▣ Trasporto o eliminazione;
- ▣ Trattamento dei rifiuti.

Gli agenti chimici in esame sono quelli classificati o classificabili come:

- ▣ Sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs.n.52 del 3 febbraio 1997 e s.m.i.;
- ▣ Preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n.65 e miscele ai sensi del Regolamento europeo 1272 CLP e s.m.i.
- ▣ Sostanze che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;
- ▣ Gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

In particolare occorre riferirsi a sostanze e miscele:

Classificazione D. Lgs. 52/97	Classificazione CLP
esplosivi	esplosivi
comburenti	gas infiammabili
estremamente infiammabili	aerosol infiammabili
facilmente infiammabili	gas comburenti
infiammabili	gas sotto pressione
molto tossici	liquidi infiammabili
tossici	solidi infiammabili
nocivi	sostanze e miscele autoreattive
corrosivi	liquidi piroforici
irritanti	solidi piroforici
sensibilizzanti	sostanze e miscele autoriscaldanti
cancerogeni	sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
mutageni	liquidi comburenti
tossici per il ciclo riproduttivo	solidi comburenti
	perossidi organici
	sostanze o miscele corrosive per i metalli
	tossicità acuta
	corrosione/irritazione della pelle
	gravi lesioni oculari/irritazione oculare
	sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle
	tossicità per la riproduzione
	tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (stot se)
	tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (stot re)
	pericolo in caso di aspirazione
	mutagenicità di categoria 2 sulle cellule germinali
	cancerogenicità di categoria 2

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 sostanze e miscele che siano solo:

- pericolosi per l'ambiente

La classificazione può essere individuata dalle frasi H presenti sulle schede di sicurezza.

Parlando di rischio di esposizione è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 81/08, come riportato in tabella.

Rischio di esposizione	Riferimento normativo	Obblighi
Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 art. 224 comma 2	- Valutazione dei rischi - Informazione e formazione
NON irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 artt. 225, 226, 229, 230	- Valutazione dei rischi - Informazione e formazione - Misure specifiche di protezione e prevenzione - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze - Sorveglianza sanitaria

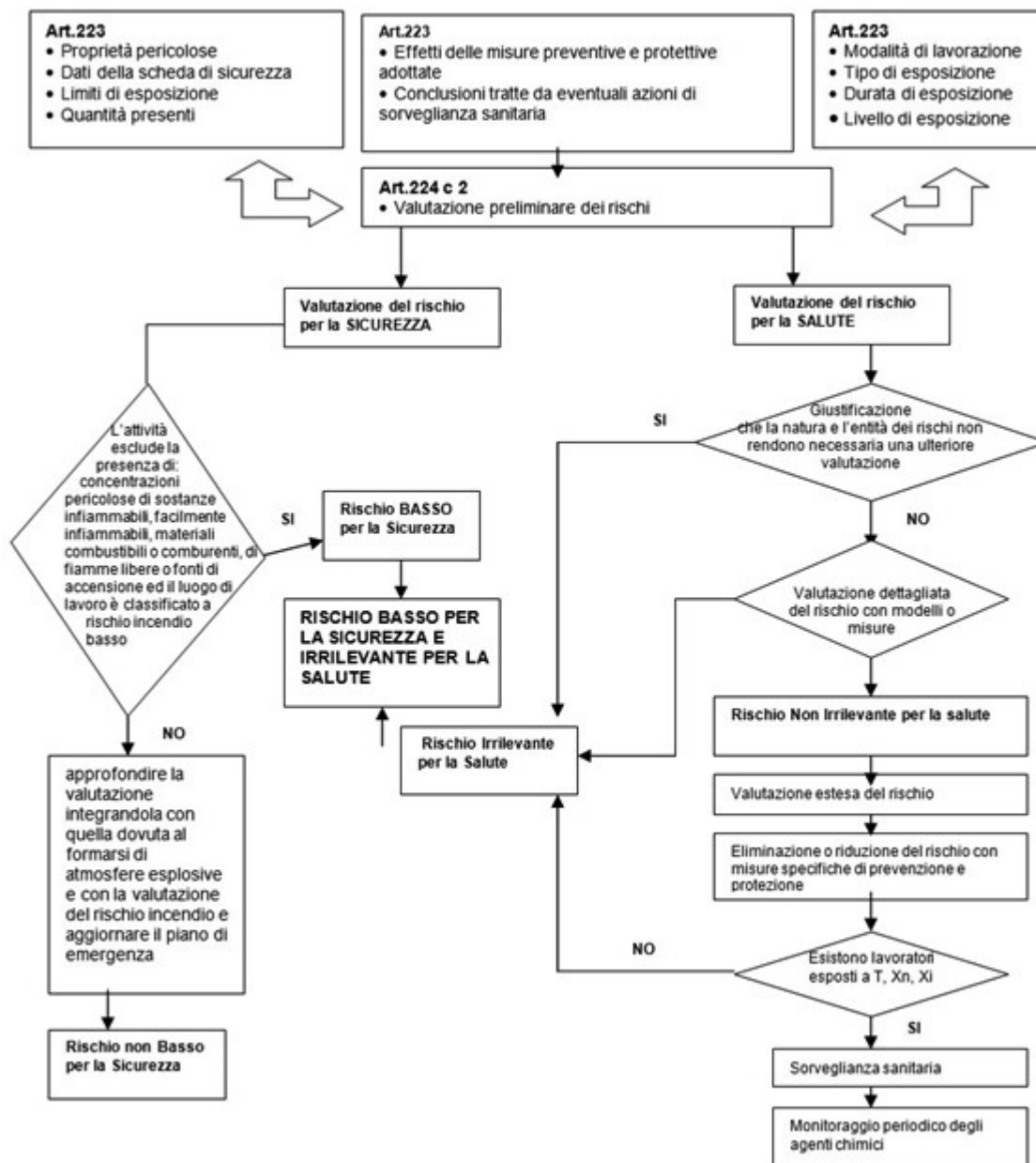
Si ricorda che l'analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere stata già effettuata ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 e riportata all'interno della valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con compilazione del registro degli esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti.

Un ulteriore importante riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dall'art. 5 comma 2 D.lgs. 334/99 relativo ad azienda a rischio di incidente rilevante (Legge "Seveso"), per cui anche gli stabilimenti che utilizzino sostanze pericolose al di sotto dei quantitativi limite previsti dall'Allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 stesso devono provvedere all'individuazione dei rischi con conseguente aggiornamento del documento di valutazione, ed alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M. 16 marzo 1998.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. sostanze e miscele che siano solo:

- Pericolosi per l'ambiente.

La valutazione del rischio viene effettuata secondo lo schema logico riportato di seguito:



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In base alle considerazioni sopra riportate e in seguito ad esaustiva analisi preliminare la valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessarie una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Nello specifico, all'interno dell'azienda non è previsto l'utilizzo di sostanze chimiche (se si esclude l'utilizzo delle cartucce di inchiostro per le stampanti) quindi non si è proceduto ad una valutazione del rischio chimico ai sensi del citato D.Lgs.81/08 TITOLO IX CAPO I.

Per limitare il contatto (improbabile) con l'inchiostro che potrebbe accidentalmente fuoriuscire dalle cartucce inchiostro di stampanti fotocopiatrici e fax, si è dotato il personale di appositi guanti di gomma anallergici

In particolare i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alla quantità di un agente chimico pericoloso e alla modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente nel luogo di lavoro, Documento di Valutazione dei Rischi

vi è solo un **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute** dei lavoratori e che le misure di riduzione dello stesso siano sufficienti a ridurlo non si applicano altre misure specifiche di protezione e prevenzione, sorveglianza sanitaria e istituzione per gli esposti di cartelle sanitarie e di rischio.

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Nella stesura del documento di valutazione, si è specificato per ciascun agente chimico:

1. Il numero **CAS**: da Chemical Abstract Service, è la designazione numerica attribuita ad ogni agente chimico. E' utilizzato nella gestione di banche dati delle sostanze chimiche dalla CE e da organismi internazionali per definire, in maniera inequivocabile, l'identità di un agente chimico. Viene assegnato dalla American Chemical Society (Società Chimica USA). Un altro numero identificativo è il Numero Indice;
2. La classificazione di pericolo o etichettatura recante: simbolo/i, frasi di rischio (Frasi R, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all'impiego dell'agente chimico) e consigli di prudenza (frasi S, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);
3. La classificazione di pericolo o etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/08 recante: pittogramma, indicazioni di pericolo (Frasi H, descrivono in maniera sintetica i rischi potenziali associati all'impiego dell'agente chimico) e consigli di prudenza (Frasi P, descrivono le comuni norme di sicurezza da adottare per rendere minimi i rischi);
4. Lo stato fisico (se solido, liquido, gassoso) e le proprietà fisiche e chimiche;
5. I limiti di esposizione professionale TLV (Threshold Limit Values) quando presenti;
6. Le proprietà tossicologiche: LD50 per via orale e cutanea e LC50 per via inalatoria quando presenti;
7. La possibilità di reazioni di decomposizione termica e/o fotochimica e di reazioni accidentali con altri agenti chimici o con l'aria e l'acqua e la pericolosità degli eventuali prodotti di reazione;
8. Eventuali altri pericoli derivanti da prelievo e travaso di liquidi, riscaldamento di sostanze infiammabili, esplosive e/o comburenti, collegamenti (raccordi e/o tubazioni) non segnalati di agenti chimici pericolosi, refrigerazione con liquidi criogenici, presenza di gas asfissianti, ecc.

Per ogni agente chimico è prevista l'etichettatura secondo la seguente normativa:

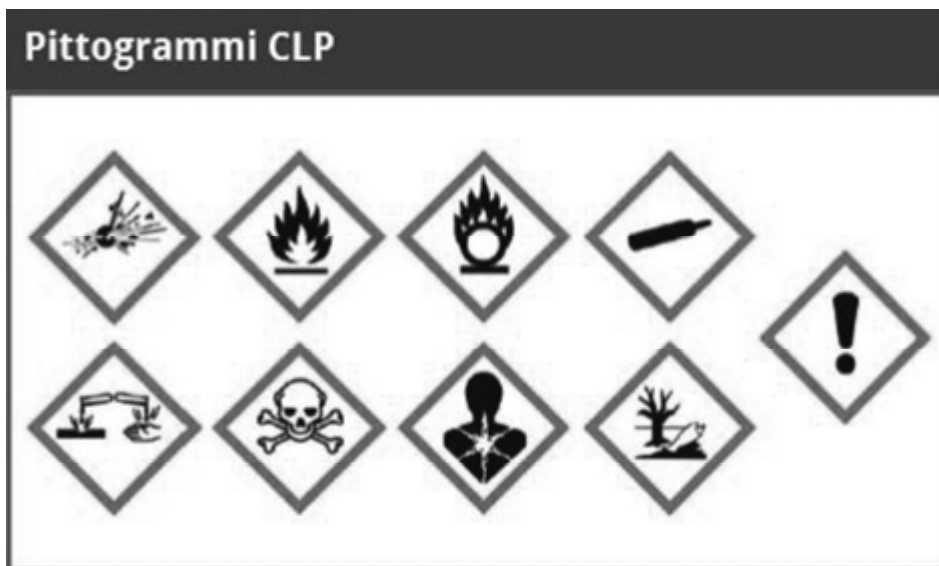
- Regolamento CE 1272/08

Il **Regolamento CLP 1272/2008** è il regolamento europeo relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche che introduce, in tutta l'Unione europea, un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il regolamento annuncia la contemporaneità del sistema previsto dalla Direttiva e del sistema CLP durante un periodo di transizione. A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze devono essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza deve essere menzionata anche quella prevista dal sistema precedente. A partire dal 1° giugno 2015 varrà unicamente il regolamento CLP.

I SIMBOLI

Le informazioni riportate nell'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza (SDS) sono i principali strumenti informativi sul rischio chimico e devono essere conformi al reg. CE 1272/2008 CLP (classificazione, imballaggio e etichettatura degli agenti chimici) e al reg. CE 1907/2006 REACH.



È pertanto opportuno verificare e applicare sempre le indicazioni presenti sull'etichetta e nella SDS in relazione all'utilizzo, alla manipolazione, al trasporto, all'incompatibilità, allo stoccaggio, ai DPI, all'emergenza, allo smaltimento e alla bonifica dei contenitori (es. per recipienti di GPL secondo la UNI EN 12816:2011) e ad eventuali scenari di esposizione.

Esempi di indicazioni di pericolo (H) e consigli di prudenza (P)

Indicazioni di pericolo

H224: liquido e vapore altamente infiammabile

H304: può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

Consigli di prudenza

P201: procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

P210: tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - non fumare P280: indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 *del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

- ☛ Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- ☛ Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

Qui di seguito viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

ERGONOMIA

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche). favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G (i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>

	determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc) a causa del rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.H (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La manovalanza pesante e/o la movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 allegato C, lett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso lombari) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs 151/01 allegato A, lett.O (i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto) DIVIETO IN GRAVIDANZA

		<i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
--	--	---

AGENTI FISICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti (> 80 dBA) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 allegato A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dBA) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dBA)
SCUOTIMENTI VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.	D.Lgs. 151/01 allegato A lett.I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i> D.Lgs. 151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura	D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)

RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali	D.Lgs 151/01 art.8 (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza) DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Se esposizione nascituro > 1 mSv</i> D.Lgs 151/01 allegato A lett.D (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti). DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità).	D.Lgs 151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs 151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

AGENTI CHIMICI

PERICOLO	CONSEGUENZE	DIVIETI
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs 151/01 allegato A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 allegato C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALLO ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs 151/01 allegato A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 allegato B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

ALTRI LAVORI VIETATI

DESCRIZIONE	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro</i>
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI (di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni)	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 345/99 LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 262/2000 LAVORI INDICATI NELLA TABELLA ALLEGATA AL DPR 303/1956 PER I QUALI VIGE L'OBLIGO DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

STRESS LAVORO-CORRELATO

Accordo europeo dell'8 ottobre 2004

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

- ☛ lavoro ripetitivo ed arido
- ☛ carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- ☛ rapporto conflittuale uomo - macchina
- ☛ conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- ☛ fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- ☛ lavoro notturno e turnazione

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto del lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti).

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS.

Il mobbing produce stress e lo stress facilita l'insorgere di situazioni di mobbing.

E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo di individui.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

- ☛ Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- ☛ Si cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- ☛ Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi;
- ☛ Sarà sviluppato uno stile di leadership;
- ☛ Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- ☛ Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- ☛ Si farà in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- ☛ Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- ☛ Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori;
- ☛ Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l'“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall'ambiente, dalle materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

MONITORAGGIO

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi e riportate nel seguito sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche	: trimestrale (valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei risultati accertati)
Addetti al monitoraggio e compiti	: vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti

Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine dell'attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

- ☛ Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.
- ☛ Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
- ☛ Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
- ☛ Definizione di istruzioni scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
- ☛ Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.
- ☛ Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.
- ☛ Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l'insorgenza di eventuali malattie professionali.
- ☛ Procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.
- ☛ Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.

Programma Degli Interventi

Argomento	Tempo di intervento	Personale Responsabile	Personale Coinvolto	Personale Interessato
Informazione e formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)	Immediato per i nuovi assunti	DdL	R.S.P.P. DdL	Lavoratori tutti
Corso di aggiornamento formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)	Periodico (quinquennale)	DdL	R.S.P.P. DdL	Lavoratori tutti
Corso di formazione per R.L.S.	Aggiornamento annuale	DdL	R.L.S.	R.L.S.
Corso di aggiornamento per addetti antincendio	Periodico (cadenza triennale)	DdL	R.S.P.P. DdL	Addetti designati squadra antincendio
Corso di aggiornamento per addetti primo soccorso	Periodico (cadenza triennale)	DdL	R.S.P.P. DdL	Addetti designati squadra primo soccorso
Integrazione e revisione procedure di sicurezza	Continuo	DdL	R.S.P.P. DdL	

Si riportano di seguito le misure necessarie per un miglioramento dei livelli di sicurezza con le relative priorità.

Tabella delle Priorità

	PRIORITA'
PRIORITÀ 1	Adeguamento da attuare entro 30 giorni
PRIORITÀ 2	Adeguamento da attuare entro 90 giorni
PRIORITÀ 3	Adeguamento da attuare entro 180 giorni
PRIORITÀ 4	Adeguamento da attuare entro 1 anno

INTERVENTO	PRIORITA'	SCADENZA
Provvedere a nominare e formare gli addetti alla Squadra Antincendio come previsto dal D.M 10/03/1998 per rischio incendio.	1	Corsi di aggiornamento per addetti all'emergenza Incendio ogni 3 anni (8 ore per le aziende a rischio incendio alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011
Provvedere a nominare e formare gli addetti al Primo Soccorso come previsto dal D. n. 388 del 15/07/2003.	1	Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso ogni 3 anni (8 ore) Gruppo A.
Comunicare ai lavoratori che hanno il diritto di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Lo RLS dovrà essere formato, così come previsto dell'art. 37 co. 10 del D.Lgs. 81/08. Una volta eletto lo RLS, comunicarne il nominativo all'INAIL, mediante procedura telematica accessibile al seguente indirizzo: http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodiComunicazioneNominativideiRappresentantideiLavoratoriPerLaSicurezza/index.html	1	Corsi di aggiornamento 1 volta all'anno della durata di 8 ore per le aziende con più di 50 lavoratori
Provvedere a informare e formare tutti i lavoratori (D.Lgs. 81/08 art.36-37)	1	- Corsi di formazione base entro 60 giorni dalla data di assunzione - Aggiornamenti di 6 ore nell'arco dei 5 anni consecutivi
Assicurarsi che gli estintori portatili siano predisposti in posizioni ben segnalate e facilmente raggiungibili (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08)	1	polvere controllo ogni 6 mesi CO2 controllo ogni 6 mesi Schiuma acqua controllo ogni 6 mesi

PRINCIPALI VERIFICHE E RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO

VERIFICA E/O CONTROLLO	FASE / LOCALE
Assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia stato denunciato all'ISPESL e alla ASL di competenza o ARPA regionale (ai sensi del D.P.R. 462/01). Inoltre depositare la dichiarazione di conformità dell'impianto presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove è ubicato l'immobile dove è installato l'impianto.	Tutti i locali
Ricordarsi che l'impianto di messa a terra deve essere verificato da personale abilitato con periodicità inferiore ai cinque anni ed occorre registrarne gli estremi nel registro di manutenzione	Tutti i locali
Tenere conto che, se le caratteristiche dell'impianto elettrico ricadono in uno dei seguenti tre casi, il progetto dell'impianto elettrico necessita di essere redatto e firmato da professionista abilitato: ▫ utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V; ▫ utenze alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 Kw o con superficie superiore a 200 mq; ▫ potenza impegnata fino a 6 Kw e superficie inferiore a 200 mq.	Tutti i locali
Certificato Prevenzioni Incendi. Tenere conto che hanno l'obbligo di richiedere il certificato prevenzione incendi: • tutti i negozi con superficie maggiore di 400 mq; • i ristoranti con cucina alimentata a gas con potenza dell'impianto superiore a 116 Kw; • i ristoranti che utilizzano depositi fissi di GPL o bombole con capacità complessiva maggiore o uguale a 75 Kg (sono sufficienti 3 bombole da 25 kg); • i ristoranti o locali che dispongono di sale dove vengono svolte attività di pubblico spettacolo (balli, concerti, musica dal vivo,	Tutti i locali

ALLEGATO IV REQUISITI LUOGHI DI LAVORO

AMBIENTI DI LAVORO

(All. IV D.Lgs. 81/2008)

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali destinati al lavoro rispettano la normativa vigente. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Gli ambienti di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di attività fisica dei lavoratori; hanno aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria e sono ben asciutti e difesi contro l'umidità.

VIA D'USCITA E D'EMERGENZA

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda.
- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli.
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
- Il numero, la distribuzione, le dimensioni delle vie ed uscite e di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature installate ed al numero max. di persone che possono essere presenti. Detta norma non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993, ma gli stessi devono comunque avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
- Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
- Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone.

- Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

- Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica conforme alle disposizioni vigenti, predisponendo blocco serratura di tipo apribile con la sola spinta. La chiusura a

chiave sarà utilizzata solo ed esclusivamente quando sarà terminato il lavoro ed il personale tutto

sarà uscito dall'immobile. Durante l'orario di lavoro la porta rimarrà aperta e la chiave di detta porta sarà depositata in ufficio. I bordi della porta d'emergenza saranno evidenziati con profili rifrangenti e lo zoccolo della traversina del portone suddetto segnato con apposito cartello.

- Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso.

- Ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio.

- Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sotto riportati:

- Da 15a 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;

- Da 30 a 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;

- Da 45 a 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.

- Le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro.

- I percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sotto riportati:

- Da 6 a 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;

- Da 9 a 30 metri tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;

- Da 12a 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.

- Quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti di cui in precedenza.

- Le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso.

- Deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio.

- Le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco munite di dispositivo di auto chiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45e 60 metri (30e 45 metri nel caso di una sola uscita).

- Ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: soffocamento (solo in caso di incendio e presenza di fumi) schiacciamento intrappolamento dalle quali possono derivare contusioni, morte singola o multipla.

Tutti i lavoratori risultano esposti a tale rischio.

PORTE E PORTONI

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doverosi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione: I luoghi di lavoro già utilizzati prima del gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentano la rapida uscita delle persone e che siano agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 dell'Art. 63, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di

vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto anche nel caso di lavoratori disabili. Tale obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.

La disposizione precedente non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 10 gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura e manutenzione tecnica e devono essere eliminati i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono

essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Porte e portoni devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.lgs. 81/2008:

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (norma non valida per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994).
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto precedente, la larghezza minima delle porte è la seguente:
 - a) Per locali con numero di lavoratori fino a 25, 1 porta di larghezza min. m 0,80;
 - b) Per locali con un numero di lavoratori compreso tra 26 e 50, 1 porta di larghezza min. m 1,20, apribile nel verso dell'esodo;
 - c) Per locali con un numero di lavoratori compreso tra 51 e 100, 1 porta avente larghezza minima di m 1,20 e 1 porta avente larghezza minima di m 0,80, entrambe apribili nel verso dell'esodo;
 - d) Per locali con un numero di lavoratori superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera e)
 - e) Vi deve essere almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. Tale norma non è valida per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994.
4. Il numero complessivo delle porte così precedentemente calcolato può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore (norma non valida per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994).
5. Per le porte con larghezza minima di m 1,20 è ammessa una tolleranza in meno del 5%, pari a cm 6; per le porte con larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2%, pari a cm 1,6 (norme non valide per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994).
6. Se le uscite di emergenza coincidono con le porte di cui alla prima norma, si applicano le disposizioni per le uscite di emergenza, cioè altezza min. m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (norma non valida per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.1994).
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, se non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Porte e portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: intrappolamento schiacciamento caduta dai quali possono derivare lesioni. Tutti i lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

UTENSILI ELETTRICI E LAMPADE PORTATILI

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e di protezione:

- Tutti i materiali, le apparecchiature, le installazioni elettriche devono essere costruiti e realizzati a regola d'arte. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari delle direttive comunitarie di prodotto, essi si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute e ben specificate nell'allegato IX del D.Lg.81/2008: UNI (Ente Nazionale di Unificazione) CEI(Comitato Elettronico Italiano) CEN(Comitato Europeo di normalizzazione) CENELEC(Comitato Europeo per lo Standardizzazione) IEC(Commissione Internazionale Elettrotecnica) ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)
- Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme contenute nell'allegato IX.
- Tutti gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
- Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
- I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie e per l'alimentazione di apparecchi portatili devono avere materiale isolante anche ad usura meccanica.
- Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25V verso terra se alternata ed a 50V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
- Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
- Tutte le attrezzature di lavoro devono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.
- Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
- L'acqua e altre materie conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione.
- Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di interruttore incorporato nella incastellatura che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.
- L'impugnatura delle lampade elettriche portatili devono essere in materiale isolante non igroscopico; le parti in tensione devono essere opportunamente protette, la lampadina deve essere inserita in una gabbia di protezione fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante; deve essere garantito il perfetto isolamento tra le parti in tensione e le parti metalliche.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: Contatti accidentali con elementi in tensione Incendio Scoppio dai quali possono derivare lesioni. Tutti lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e di protezione:

- La costruzione e manutenzione degli impianti deve essere fatta in modo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali diretti e indiretti con parti in tensione, incendi, ustioni, esplosioni, fulminazione, sovratensione. In particolare devono essere realizzati a regola d'arte cioè seguendo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX del D.Lgs.81/2008, e cioè: UNI (Ente Nazionale di Unificazione) CEI(Comitato Elettronico Italiano) CEN(Comitato Europeo di normalizzazione) CENELEC(Comitato Europeo per lo Standardizzazione) IEC(Commissione Internazionale Elettrotecnica) ISO(Organizzazione Internazionale per lo Standardizzazione)
- La distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non sufficientemente protette deve rispettare i seguenti valori: kVs 1, distanza min. consentita m 3; kV 10, distanza min. consentita m 3,5; kV 15, distanza min. consentita m 3,5; kV 132, distanza min. consentita m 5; kV 220, distanza min. consentita m 7; kV380, distanza min. consentita m 7;
- L'isolamento dei conduttori deve essere adeguato alla tensione dell'impianto.
- L'acqua e altre materie conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori ed apparecchi elettrici sotto tensione.
- E' necessario predisporre opportune protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi.
- Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
- Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore generale onnipolare.
- Gli interruttori elettrici devono essere costruiti in modo da interrompere lo corrente massima per lo quale sono previsti, senza dar luogo ad arco permanente, né a corto circuito o messa a terra dell'impianto.
- I pulsanti di comando degli interruttori devono essere costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi.
- Le prese di spina devono essere costruite in modo che non sia possibile venire in contatto con le parti in tensione della sede della presa.
- L'impianto di messa a terra deve essere provvisto di dispersore e apposito pozzetto a norma, senza ricorrere a tubature di gas, acqua, aria.
- Per la manovra di quadri di distribuzione e manovra è necessario utilizzare pedane e tappeti isolanti se richiesto dalle caratteristiche dell'impianto; i tappeti e le pedane devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare ribaltamenti. Gli impianti devono essere installati, trasformati ampliati e mantenuti da soggetti abilitati; al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto alle norme CEI ed UNI.
- E' necessario redigere il progetto dell'impianto elettrico per utenze alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o per utenze alimentate in bassa tensione con superficie superiore a 200mq.
- L'impianto di messa a terra deve essere verificato prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori ai due anni.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: Contatti accidentali con elementi in tensione Incendio Scoppio dai quali possono derivare elettrocuzione, folgorazione e morte. Tutti i lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico devono essere situate e calcolate in modo tale che pedoni e veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza e i lavoratori operanti in prossimità di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.
- Se sulle vie di circolazione sono utilizzati mezzi di trasporto, deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- Le zone di pericolo dei luoghi di lavoro devono essere dotate di dispositivi atti ad impedire che lavoratori non autorizzati accedano a queste zone. I lavoratori autorizzati ad accedere a tali zone devono essere opportunamente protetti.
- I pavimenti destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la circolazione, salvo che per ragioni tecniche.
- Se necessario per la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- Le zone di pericolo dei luoghi di lavoro devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
- Gli ostacoli dalle zone di transito devono essere adeguatamente segnalati.
- Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici, devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
- I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
- Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
- Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: urto con ostacoli investimento / intrappolamento e caduta dai quali possono derivare contusioni varie. Tutti i lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

STABILITA' E SOLIDITA' DEI LUOGHI DI LAVORO

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro e qualunque struttura presente in questi, devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
- Tali requisiti vanno garantiti anche nelle manutenzioni.
- I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, indicato chiaramente il carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai.
- I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente per la stabilità del solaio.
- L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi.
- Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
- Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che

non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

- Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisorie, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNAI

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- E' vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: essere ben difesi contro gli agenti atmosferici e provvisti di sufficiente isolamento termico avere

sufficienti aperture per rapido ricambio d'aria essere ben asciutti e difesi contro l'umidità con pavimenti, pareti e soffitti facilmente pulibili

- I pavimenti devono essere privi di protuberanze, cavità o piani inclinati, devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.
- Se sul pavimento si versano abitualmente sostanze liquide, questo deve essere impermeabile e con opportuna pendenza.
- Se il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, o dotare i lavoratori di idonee calzature impermeabili.
- Le pareti dei locali devono essere di tinta chiara.
- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, o essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza va aumentata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
- Finestre lucernari devono essere pulibili senza rischi per i lavoratori.
- Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi e regolati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti devono essere posizionati in modo da non costituire pericolo per i lavoratori.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: rischi per la salute dovuti ad agenti atmosferici rottura di pareti vetrate caduta, scivolamento, crollo ai quali sono esposti tutti i lavoratori.

POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO, LUOGHI DI LAVORO ESTERNI

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali; ove la difesa non è possibile con mezzi tecnici devono essere adottate altre misure adeguate.
- I posti di lavoro all'aperto devono essere tali che la circolazione di pedoni e veicoli possa essere sicura.
- Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si applicano per analogia alle vie di circolazione principali sul terreno d'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi a quelle utilizzate per la manutenzione e sorveglianza degli impianti, alle banchine di carico e ai luoghi di lavoro esterni.
- I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando quella del giorno non è sufficiente.
- I posti di lavoro all'aperto devono essere tali che i lavoratori:
 - a) Siano protetti contro gli agenti atmosferici e caduta di oggetti;
 - b) Non siano esposti a livelli sonori o agenti esterni nocivi;
 - c) Possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;

d) Non possono scivolare o cadere;

Alla luce della vigente normativa ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: caduta esposizione ad agenti atmosferici o nocivi investimento di materiali o mezzi dai quali possono derivare contusioni, malattie, contusioni e morte

Tutti i lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

ILLUMINAZIONE E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, a meno che non sia richiesto da necessità tecniche e salvo che non si tratti di locali sotterranei. In ogni caso l'illuminazione artificiale deve essere adeguata per salvaguardare salute, sicurezza e benessere dei lavoratori.
- Gli impianti di illuminazione devono essere installati in modo che il tipo di illuminazione non rappresenti rischio di infortunio per i lavoratori.
- I luoghi di lavoro con particolari rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- Le superfici vetrate illuminate ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti puliti ed efficienti.
- Ambienti, posti di lavoro e passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
- Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi di controllo e di misura ed ogni luogo che presenti particolare pericolo di infortunio o speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
- Nei casi in cui, per particolari esigenze tecniche, non sia possibile illuminare adeguatamente i luoghi di lavoro, si devono adottare misure idonee atte ad eliminare i rischi derivanti da scarsità di illuminazione.
- Nei luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità; detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in stato di efficienza, ed essere adeguati alle necessità dell'impiego.
- L'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in casi di necessità e a garantire illuminazione sufficiente ove la mancanza di illuminazione costituisca pericolo nei seguenti casi:
 - a) Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole.
 - b) Quando l'abbandono imprevisto delle macchine sia fonte di pericolo.
 - c) Quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili.
- Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro in mancanza di illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere tale da consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.
- Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con parti in tensione.
- Le lampade elettriche devono avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico quando:
 - a) Sono usate in locali bagnati o molto umidi
 - b) Sono usate presso tubazioni o grandi masse metalliche;
 - c) Sono a facile portata di mano presso macchine o posti di lavoro in genere.
- Negli impianti a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori dalla portata di mano. I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione, devono essere completamente protetti con custodia di materiale isolante.
- Gli impianti a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere provvisti di interruttore omnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi: contatti con elementi in tensione contatti accidentali con macchinari in movimento schiacciamento in caso di fuga dai quali possono derivare elettrocuzione, folgorazione, contusioni, morte

Tutti i lavoratori possono essere esposti a tali rischi.

Dall'analisi dell'ambiente lavorativo si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati al lavoro in aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori (o anche meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni siano ritenute dall'organo di vigilanza pregiudizievoli alla salute dei lavoratori) ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, devono essere:
 - a) Altezza netta non inferiore a metri 3;
 - b) Cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
 - c) Ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. Per i locali destinati ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzioni dei mobili, macchine ed impianti fissi.
- L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
- Nel caso necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
- Per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
- Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
- E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o seminterrati. Possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semi sotterranei solo per particolari esigenze tecniche; in tal caso devono essere assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione microclima.
- L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi. Devono comunque essere rispettate le condizioni del precedente punto.
- È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento, quali pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza prima aver accertato l'assenza di pericoli per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, o senza risanamento dell'atmosfera con ventilazione o altri mezzi idonei. Nel caso di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, dove occorra, forniti di apparecchi di

l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

- Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi per ragioni di lavoro, si deve evitare la formazione di nebbia mantenendo temperatura ed umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Alla luce della normativa vigente ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene - evidenziare i seguenti rischi:

- Ambienti di lavoro stretti
- Corruzione dell'aria
- Non perfetta aerazione, umidità dai quali possono derivare indisposizioni.

Tutti i lavoratori possono essere esposti a tale rischio.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Acqua

Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Gabinetti e lavabi

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni gli arredi indicati al comma precedente.

AERAZIONE, TEMPERATURA

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- E' necessario che nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.
- L'eventuale impianto di aerazione deve essere sempre mantenuto funzionante.
- I lavoratori non devono essere esposti a correnti d'aria fastidiosa provenienti da impianti di condizionamento o di ventilazione meccanica.
- Qualunque sedimento o sporcizia dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere rapidamente eliminato.
- La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- La temperatura dei locali di riposo, dei servizi igienici, deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro.
- Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si devono utilizzare misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
- Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per

l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

- Nei locali chiusi di lavoro nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
- Alla luce della vigente normativa ed effettuata la valutazione dei luoghi di lavoro si ritiene evidenziare i seguenti rischi:
 - Microclima
 - Corruzione dell'aria
 - Insufficiente ricambio dell'aria dai quali possono derivare indisposizioni malattie croniche.

INCENDI, ESPLOSIONI E SCARICHE ATMOSFERICHE

Dall'analisi dell'ambiente di lavoro si ritiene doversi applicare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

INCENDI

In tutte le aziende bisogna adottare misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio. Nelle aziende in cui esistono pericoli specifici di incendio:

- È vietato fumare;
- È vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti
- Deve essere assicurato il rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi in caso di necessità;
- È vietato utilizzare acqua per lo spegnimento di incendi quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire aumentando notevolmente di temperatura o liberando gas nocivi;
- È vietato utilizzare acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Di tali divieti deve essere informato il personale mediante avvisi.

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del massimo numero di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e sistemi di allarme.

Tali dispositivi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Tali dispositivi devono inoltre essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente. Tale segnaletica deve essere durevole ed apposta in luoghi appropriati.

Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori. " riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplosivi e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati dagli altri.

I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

- Essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;
- Avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;
- Essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive e infiammabili;
- Avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

ARREDI E PIANI DI LAVORO

La scelta degli arredi, nonché la loro forma e le loro caratteristiche è stata studiata in relazione alla possibilità di ridurre al minimo fonti di pericoli di inciampo e contusioni nonché in riferimento alla semplicità di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono stati disposti in modo da non rappresentare pericolo per la circolazione ordinaria ed in condizioni di emergenza all'interno dell'area di lavoro. Gli arredi sono a bassa emissione di formaldeide certificati con marchio CQA formaldeide E1.

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

Fasi del ciclo lavorativo	Descrizione fasi	Area/reparto/ luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro macchine apparecchi, utensili ed impianti(di produzione e servizio)	Materie Prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti, scarti di lavorazione	Mansioni/Postazioni
Progetto Inclusione Sociale	Elaborazione del progetto	Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Responsabile struttura
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Educatrice Professionale
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Operatrice Materno Infantile
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Psicologa
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Assistente Sociale
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Mediatore culturale
		Ufficio	Computer/Stampanti	Carta/Toner	Operatori Sociali
Manutenzione ordinaria, pulizia	piccole manutenzioni (cambiare una lampadina, togliere le foglie dalle griglie dei giardini, spazzare il piazzale, riporre le biciclette e i giochi dei bimbi,...)	Don Orione Cassia	Attrezzi manuali di uso comune: scopa, paletta, giraviti ecc.	n.a.	Tirocinio

Sezione 5

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO.

ATTIVITÀ/FASI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 1	PROGETTI DI ACCOGLIENZA INCLUSIONE ED INSERIMENTO LAVORATIVO
Fase 1	DIREZIONE E SEGRETERIA
Fase 2	GESTIONE AMMINISTRATIVA ASSOCIAZIONE
Fase 3	REALIZZAZIONE PROGETTI DI ACCOGLIENZA
Fase 4	REALIZZAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE ED INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO

ATTIVITÀ/FASI	DESCRIZIONE
ATTIVITA' 2	PULIZIA
Fase 1	PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Fase 2	MANUTENZIONE ORDINARIA

LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE

Nella seguente tabella sono riportate le mansioni e la divisione dei gruppi omogenei. L'elenco del personale è conservato presso gli uffici amministrativi.

Mansione
RESPONSABILE DI STRUTTURA
EDUCATRICE PROFESSIONALE
OPERATRICE MATERNO INFANTILE / EDUCATRICE PROFESSIONALE
OPERATRICE SOCIALE
PSICOLOGA -
ASSISTENTE SOCIALE
MEDIATRICE CULTURALE
TIROCINIO

Sezione 6

IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO

La presente sezione si prefigge lo scopo di identificare, nel modo più preciso possibile, i vari fattori che possono rappresentare dei rischi effettivi per i lavoratori che si trovano ad operare all'interno della Comunità Donna "Don Orione".

NUM	FATTORI DI RISCHIO		MANSIONI						
			RESPONSABILE	ASSISTENTI SOCIALI/PSICOLOGO	EDUCATORI PROFESSIONALI	O.S.	MEDIATORI CULT.	OPERATIC E MAT. INF.	TIROCINANT E/adetto manutenzione
1	AMBIENTE DI LAVORO	MICROCLIMA	X	X	X	X	X	X	X
		IMPIANTO ELETTRICO	X	X	X	X	X	X	X
		INCENDIO ED ESPLOSIONE	X	X	X	X	X	X	X
		SCIVOLAMENTI E CADUTE	X	X	X	X	X	X	X
		ILLUMINAZIONE	X	X	X	X	X	X	X
2	ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4	AGENTI BIOLOGICI		X	X	X	X	X	X	n.a.
5	AGENTI FISICI	RISCHIO ELETTRICO	X	X	X	X	X	X	X
		RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		RADIAZIONI IONIZZANTI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		ULTRASUONI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	LESIONI DORSO-LOMBARI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	X
		SCIVOLAMENTI E CADUTE	X	X	X	X	X	X	X
		LESIONI A PARTI DEL CORPO	X	X	X	X	X	X	X
7	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI PAZIENTI	LESIONI DORSO-LOMBARI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		SCIVOLAMENTI E CADUTE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		LESIONI A PARTI DEL CORPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
8	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI TRAINO-SPINTA	LESIONI DORSO-LOMBARI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		SCIVOLAMENTI E CADUTE	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		LESIONI A PARTI DEL CORPO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	LAVORO NOTTURNO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		LAVORO IN SOLITARIO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		RISCHI PSICOSOCIALI	X	X	X	X	X	X	X
		LAVORATORI STRANIERI	X	X	X	X	X	X	X
		STRESS LAVORO CORRELATO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	VIDEOTERMINALI	PROBLEMI ALLA VISTA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		PROBLEMI MUSCOLO-SCHELETRICI	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		AFFATICAMENTO PSICO-FISICO	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
11	LAVORO IN STATO DI GRAVIDANZA		X	X	X	X	X	X	X
12	RISCHIO AGGRESSIONE		X	X	X	X	X	X	X
13	RISCHIO TERZI ALCOOL		X	X	X	X	X	X	X

(n.a.) significa che il rischio non è applicabile per la mansione presa in esame o è da considerarsi come rischio residuo

GRUPPI DI RISCHIO	FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (P x D = R)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	D.P.I.	
AMBIENTE DI LAVORO	MICROCLIMA	1x1=1	La temperatura dei locali è garantita per mezzo di idonei impianti di riscaldamento	/	
	IMPIANTO ELETTRICO	1x2=2	Tutti gli impianti sono stati realizzati in conformità alla Legge 37/08. L'impianto dispone di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione. Gli impianti di messa a terra vengono verificati regolarmente. Le parti metalliche degli impianti e delle protezioni contro il contatto accidentale sono collegate a terra.	/	
	INCENDIO ED ESPLOSIONE	1x2=2	Le porte di emergenza sono conformi alla normativa antincendio e si aprono nel verso dell'esodo, in modo facile ed immediato; sono chiaramente segnalate e dotate di illuminazione di sicurezza che entra in funzione in caso di mancanza di energia elettrica. Le dotazioni antincendio sono regolarmente mantenute e verificate mentre la segnalazione delle vie di fuga in caso di incendio è ben visibile. L'ubicazione delle attrezzature antincendio è in punti idonei ed opportunamente segnalata. Sono stati designati gli addetti alla gestione delle emergenze in caso di incendio e sono stati formati come previsto dal DM 10/3/98. IN TUTTA L'AZIENDA È VIETATO FUMARE.	/	
	SCIVOLAMENTI E CADUTE	1x1=1	Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, caratteristiche antisdrucciolo, ecc.) ed è realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni. I corridoi e le zone di passaggio sono chiaramente delimitate e mantenute libere da ostacoli.	/	
	ILLUMINAZIONE	1x1=1	La struttura è dotata di finestratura che garantisce una buona illuminazione naturale e di adeguata illuminazione artificiale.	/	
USO ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO	PROBLEMI MUSCOLO-SCHELETRICI	1x1=1	Potenziali rischi di taglio e punta dovuto all'uso di attrezzi da cucina, forbici, ecc, ma tutti gli addetti sono stati adeguatamente formati ed informati sull'uso delle macchine e delle attrezzature a loro disposizione	/	
	AFFATICAMENTO PSICOFISICO	1x1=1			
	LESIONI A PARTI DEL CORPO	1x2=2			
SIZIONE AD AGENTI	INALAZIONE	1x2=2	I prodotti chimici utilizzati sono essenzialmente prodotti per l'igiene degli ambienti e degli utenti nei quantitativi strettamente necessari.	/	
	INGESTIONE	1x2=2			
	ASS. CUTANEO	1x2=2			

	SCHIZZI	1x2=2		
AGENTI BIOLOGICI		2x2=4	La natura del lavoro implica il possibile contatto dei lavoratori con agenti biologici (liquidi biologici degli utenti). Sono seguite le normali misure igieniche e preventive. Il personale addetto è stato formato ed informato sui rischi potenziali inerenti il contatto con eventuali agenti biologici pericolosi. Tutti i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.	Guanti Mascherine
AGENTI FISICI	RISCHIO ELETTRICO	1x1=1	Tutte le attrezzature sono a norma. Gli impianti di messa a terra sono verificati. Tutti i locali sono realizzati, mantenuti e verificati ai sensi di Legge.	/
	RADIAZIONI ELETTRICHE MAGNETICHE	1x1=1	La natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dettagliata.	
	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	1x1=1	Dopo aver effettuato un esame preliminare, in cui si è analizzata l'attività lavorativa in tutti i locali in cui sono presenti corpi illuminanti artificiali non si è ritenuto necessario procedere con le misurazioni, in quanto l'irradianza di tutte le sorgenti presenti può essere definita trascurabile, per cui risulta improbabile per gli addetti superare i limiti di esposizione.	
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	LESIONI DORSO- LOMBARI	1x2=2	Pur considerando che i lavoratori non effettuano movimentazione manuale dei carichi in modo frequente è necessario evidenziare che durante le attività possono occasionalmente effettuare movimentazioni di carichi, talvolta in condizioni non ottimali, che potrebbero comportare un rischio dorso/lombare ma il rischio è comunque basso e viene preso in considerazione come potenzialità latente. Gli operatori sono stati comunque informati e formati sulle modalità della movimentazione manuale dei carichi e sui rischi che ne derivano.	/
	SCIVOLAMENTO E CADUTE	1x2=2		
	LESIONI A PARTI DEL CORPO	1x2=2		

	RISCHI PSICOSOCIALI	1x2=2	Premesso che all'interno dell'Azienda viene considerata prioritaria la gestione delle risorse umane, si è ritenuto che la gestione ed organizzazione delle stesse sia adeguata ai compiti che vengono assegnati in funzione delle specifiche mansioni. Le prestazioni lavorative del personale del vengono svolte con la consapevolezza di quali siano i propri compiti e le proprie competenze, riportate negli specifici mansionari e soprattutto in funzione della <i>mission</i> dell'Azienda. La responsabilizzazione dei singoli lavoratori risulta essere proporzionata alla mansione assegnata, agli operatori vengono sempre affidati compiti compatibili con la propria mansione e capacità. La comunicazione fra colleghi e superiori viene sempre favorita dal Datore di Lavoro e Responsabile della Sicurezza. Non risultano presenti operatori con compiti che comportino un sovraccarico di lavoro. È posta la massima attenzione nell'organizzazione dell'attività a non creare situazioni conflittuali. Allo stato attuale le maggiori situazioni di criticità sono determinate da fattori esterni all'Azienda di contingenza nazionale o rappresentati da pesanti piani di rientro regionali che concorrono a diffondere un potenziale stato d'insicurezza.	/
	STRESS LAVORO CORRELATO	1x2=2	A seguito della Circolare del 18 novembre 2010, prot. n. 15/SEGR/0023692, con la quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, approvate nella riunione del 17.11.2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs 106/2009, si è provveduto ad effettuare la valutazione preliminare per rilevare eventuali elementi di rischio da stress lavoro-correlato all'interno della propria realtà operativa. Da tale valutazione, effettuata con l'utilizzo di opportune <i>check-list</i>, si è evidenziato un rischio da stress lavoro-correlato BASSO. Si evidenzia che da tempo presso l'Azienda è in atto un'attività di supporto, gestita dalla SOC Psicologia, di notevole efficacia: ambulatorio consulenza di sostegno psicologico per l'attività lavorativa e corsi di formazione. L'analisi degli indicatori non evidenzia quindi particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. La valutazione verrà ripetuta in caso di cambiamenti organizzativi, e comunque almeno ogni due anni.	/

LAVORO IN STATO DI GRAVIDANZA	2x1=2	La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrici, prevista dall'art. 11 del D.Lgs 151/2001, nell'ambito e per gli effetti degli art. 17 e 18 del D.Lgs 81/2008 è stata effettuata contestualmente alla valutazione dei rischi generali. Nel caso delle lavoratrici donne Il Datore di Lavoro, per tramite del Medico Competente, provvederà ad informare le stesse, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti presso l'Azienda, delle misure di prevenzione e protezione da adottare e quindi dell'importanza che le dipendenti gli comunichino il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di attuare delle misure di prevenzione e protezione (quali ad esempio lo spostamento della lavoratrice ad un'altra mansione non a rischio, la modifica delle condizioni e del posto di lavoro o l'invio all'ente competente della richiesta di astensione anticipata dal lavoro).	/
RISCHIO AGGRESSIONE	2x1=2	Il rischio di aggressione da parte degli utenti è difficilmente prevedibile, infatti esso dipende dai singoli soggetti, oltre che dalle situazioni/ambienti in cui questi soggetti si possono trovare. Al fine di prevenire il danno che questi comportamenti aggressivi potrebbero arrecare è stata rivista la disposizione dei mobili e degli arredi delle sale appositamente adibite al ricevimento degli utenti, in modo tale da consentire all'operatore di mettersi in sicurezza qualora si presentassero delle situazioni di criticità durante i colloqui. Si prevede, all'interno delle sale, che l'operatore sia sempre vicino all'uscita di uscita e gli utenti siano fatti accomodare dalla parte opposta, dietro alla scrivania.	/

SEZIONE 7 VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE

ATTREZZATURA

FOTOCOPIATRICE

DESCRIZIONE

Macchina da ufficio per la esecuzione di copie fotostatiche.



RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Postura	Possibile	Modesta	BASSO	2
Radiazioni non ionizzanti	Possibile	Modesta	BASSO	2
Elettrocuzione	Improbabile	Grave	BASSO	2
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- ☛ L'operazione di sostituzione del toner va effettuata con cautela e da personale esperto
- ☛ Liberare l'area di lavoro da eventuali materiali d'ingombro
- ☛ L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

- ☛ Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti
- ☛ Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina

ELETTROCUZIONE

- ☛ Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni

- ☛ Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

- ☛ Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

- ☛ Verificare il corretto funzionamento del pannello che copre lo schermo
- ☛ Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura

POSTURA

- ☛ Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata
- ☛ Adeguare la posizione di lavoro
- ☛ Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE" solo nel caso di intervento di manutenzione straordinaria sul macchinario dovuto a difetto di natura occasionale (es. inceppamento carta);

- ☛ Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)



PERSONAL COMPUTER

DESCRIZIONE

Un computer, anche detto calcolatore, o elaboratore, è un dispositivo fisico che implementa il funzionamento di programmi.

Tutti i computer hanno quindi bisogno di programmi. Il programma di gran lunga più importante per un computer è il sistema operativo, che si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli altri programmi, comunemente chiamati applicazioni o software, in contrapposizione all'hardware che è la parte fisica degli elaboratori.

Tutti i computer possiedono due cose: (almeno) una CPU e (almeno) una memoria.



RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Postura	Possibile	Modesta	BASSO	2
Radiazioni non ionizzanti	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- ☛ Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in modo abituale una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali
- ☛ L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

- ☛ La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
- ☛ Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale

POSTURA

- ☛ Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura
- ☛ Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio
- ☛ Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il

supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda

- ☛ Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi
- ☛ Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino
- ☛ Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception

AFFATICAMENTO VISIVO

- ☛ I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

- ☛ Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI

STAMPANTE LASER

DESCRIZIONE

La stampante è la periferica di uscita che trasferisce su carta, o su materiali di altra natura, le informazioni digitali contenute in un computer.

In particolare, nella stampante laser un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo riscaldato che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio). Per ottenere la stampa a colori si impiegano quattro toner: nero, ciano, magenta e giallo, trasferiti da un unico tamburo oppure da quattro distinti.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2
Elettrocuzione	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- ☛ Posizionare la stampante in ambienti opportuni
- ☛ L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

ELETTROCUZIONE

- ☛ L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

- ☛ La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante la manutenzione dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

- ☛ Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)



TELEFONO

DESCRIZIONE

Il telefono è uno strumento per telecomunicazioni che trasmette la voce attraverso l'invio di segnali elettrici. Esistono diversi tipi di telefono a seconda che la linea telefonica utilizzata sia fissa o mobile.



RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Postura	Possibile	Modesta	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- ☛ Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del 01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2)
- ☛ Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per le apparecchiature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2)
- ☛ Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (93/68 CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973)
- ☛ L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

POSTURA

- ☛ Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata
- ☛ Adeguare la posizione di lavoro
- ☛ Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

- ☛ Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI

Sezione 9 VALUTAZIONE RISCHI SOSTANZE IMPIEGATE

Qui di seguito viene riportata l'analisi dei rischi relativi alle Sostanze utilizzate nelle diverse attività lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare.

SOSTANZA

INCHIOSTRI

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Getti e schizzi	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

GENERALE

- ☛ Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
- ☛ Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

ALLERGENI

- ☛ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- ☛ Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- ☛ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.
- ☛ Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche.
- ☛ Nel caso di utilizzo di inchiostri contenenti piombo effettuare la valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

- ☛ Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI

SOSTANZA

TONER

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Allergeni	Improbabile	Grave	BASSO	2
Inalazione di polveri e fibre	Probabile	Lieve	BASSO	2

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

ALLERGENI

- ☛ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- ☛ Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- ☛ Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate
- ☛ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

- ☛ Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)
- ☛ Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Guanti in Lattice	Mascherina
Del tipo usa e getta UNI EN 374, 420	Facciale filtrante UNI EN 149
	
Impervie, per prodotti contaminanti	Per polveri e fumi nocivi a bassa tossicità, FFP2

TECNICHE DI SOSTITUZIONE TONER



Il livello del toner delle cartucce viene monitorato dalla stampante. Quando il toner è in esaurimento, viene visualizzato il messaggio che indica che è in esaurimento.

Quando la cartuccia di toner è esaurita, viene visualizzato il messaggio che per continuare la stampa, è necessario effettuare la sostituzione.

Per la sostituzione delle cartucce di toner, attenersi alla procedura riportata di seguito oppure consultare le istruzioni fornite con la cartuccia. Se non si è in grado di praticare l'operazione di sostituzione del toner chiamare personale esperto.

TECNICA DI SOSTITUZIONE TONER

1. Aprire lo sportello della stampante contenente il toner.
2. Rimuovere la cartuccia toner da sostituire. **IMPORTANTE! NON SCUOTERE LA CARTUCCIA TONER CHE E' STATA RIMOSSA. E' POSSIBILE CHE EVENTUALE TONER RIMANENTE GOCCIOLI.**
3. Estrarre la nuova cartuccia di toner dalla confezione e scuotere la cartuccia in avanti e indietro per 4 volte per distribuire il toner in modo uniforme.
4. Rimuovere il nastro di protezione e qualsiasi altro materiale di imballaggio.
5. Controllare che il toner e la posizione corrispondano e inserire con cautela la cartuccia di toner.
6. Inserire la cartuccia toner nella direzione della freccia.
7. Chiudere lo sportello della stampante.

ATTENZIONE

1. Non bruciare eventuale toner fuoriuscito o toner usato. La polvere di toner è infiammabile e può incendiarsi se esposta a fiamme libere.
2. Lo smaltimento del toner usato deve essere eseguito da un rivenditore autorizzato in appropriato luogo di raccolta.
3. Se si effettua personalmente lo smaltimento delle cartucce di toner usato, osservare le disposizioni locali in materia di smaltimento.
4. Non conservare il toner, il toner usato o i contenitori toner in locali in cui sono presenti fiamme libere. Il toner potrebbe incendiarsi e causare ustioni e incendi.

AVVERTIMENTO

1. In caso di inalazione di toner o di toner usato, praticare gargarismi con abbondante acqua e recarsi all'aria aperta. Rivolgersi a un medico.
2. Se il toner, nuovo o usato, dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua. Rivolgersi a un medico.
3. In caso di ingestione di toner (nuovo o usato), diluirlo assumendo abbondanti quantità di acqua. Rivolgersi a un medico.
4. Durante la sostituzione del toner o la rimozione della carta rimasta inceppata, fare in modo che il toner non entri in contatto con la pelle e i vestiti. Se il toner dovesse entrare in contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone la zona interessata.
5. In caso di contatto del toner con i vestiti, lavarli in acqua fredda. L'acqua calda infatti, avrebbe l'effetto di fissare il toner nel tessuto, rendendo impossibile la rimozione della macchia.

Non disperdere o lasciare nell'ambiente il toner rimosso. I toner esauriti sono particolari categorie di rifiuti che non possono essere assimilate ai comuni rifiuti solidi urbani.

Il loro trattamento può essere eseguito esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ed il cittadino privato deve provvedere a conferire questi rifiuti presso appositi centri di raccolta che li indirizzeranno verso il loro corretto smaltimento.

INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

FIRME	2
Sezione 1	3
ANAGRAFICA AZIENDA.....	3
<i>DATI GENERALI DELL'AZIENDA</i>	3
<i>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI</i>	4
Sezione 2	4
RELAZIONE INTRODUTTIVA	4
<i>OBIETTIVI E SCOPI</i>	4
<i>CONTENUTI</i>	4
<i>DEFINIZIONI RICORRENTI</i>	7
<i>OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE</i>	10
<i>OBBLIGHI DEI PREPOSTI</i>	12
<i>OBBLIGHI DEI LAVORATORI</i>	12
<i>OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE</i>	13
ALCOL DIPENDENZA	14
TOSSICODIPENDENZA.....	14
<i>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</i>	15
<i>Organigramma aziendale</i>	15
Sezione 3	17
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	17
<i>CONSIDERAZIONI GENERALI</i>	17
<i>METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI</i>	18
<i>AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO</i>	19
<i>ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI</i>	22
Sezione 4	23
MISURE DI TUTELA ED EMERGENZE.....	23
<i>PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI</i>	23
<i>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)</i>	25
<i>ILLUMINAZIONE</i>	26
Analisi dei dati.....	30
RISCHIO CONTROLLATO.....	30
<i>RISCHIO LEGIONELLA</i>	33
<i>RISCHIO BIOLOGICO</i>	34
<i>RISCHIO CHIMICO</i>	41
<i>PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO</i>	47
<i>LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA</i>	48
ERGONOMIA	48
AGENTI FISICI	50
AGENTI BIOLOGICI.....	51
AGENTI CHIMICI	52
ALTRI LAVORI VIETATI	53
<i>STRESS LAVORO-CORRELATO</i>	54
<i>DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI</i>	55
<i>MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</i>	55
RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI.....	55
MONITORAGGIO.....	55
<i>PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA</i>	57
ALLEGATO IV.....	60
REQUISITI LUOGHI DI LAVORO	60
<i>AMBIENTI DI LAVORO</i>	60
<i>VIA D'USCITA E D'EMERGENZA</i>	60
<i>PORTE E PORTONI</i>	61
<i>UTENSILI ELETTRICI E LAMPADE PORTATILI</i>	63
<i>VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI</i>	64

<i>STABILITA' E SOLIDITA' DEI LUOGHI DI LAVORO</i>	<i>65</i>
<i>PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNAI.....</i>	<i>66</i>
<i>POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO, LUOGHI DI LAVORO ESTERNI</i>	<i>66</i>
<i>ILLUMINAZIONE E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.....</i>	<i>67</i>
<i>SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI</i>	<i>68</i>
<i>AERAZIONE, TEMPERATURA</i>	<i>69</i>
<i>INCENDI, ESPLOSIONI E SCARICHE ATMOSFERICHE</i>	<i>69</i>
<i>ARREDI E PIANI DI LAVORO</i>	<i>71</i>
<i>INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA</i>	<i>72</i>
Sezione 5	73
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI	73
<i>ATTIVITA' E FASI DI LAVORO.....</i>	<i>73</i>
<i>LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE.....</i>	<i>73</i>
Sezione 6	74
IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO	74
SEZIONE 7	79
VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE.....	79
<i>FOTOCOPIATRICE.....</i>	<i>79</i>
DESCRIZIONE	79
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI.....	79
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	79
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	80
<i>PERSONAL COMPUTER</i>	<i>81</i>
DESCRIZIONE	81
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI.....	81
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	81
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	82
<i>STAMPANTE LASER</i>	<i>83</i>
DESCRIZIONE	83
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI.....	83
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	83
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	83
<i>TELEFONO</i>	<i>84</i>
DESCRIZIONE	84
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI.....	84
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	84
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	84
Sezione 9	85
VALUTAZIONE RISCHI SOSTANZE IMPIEGATE.....	85
<i>INCHIOSTRI</i>	<i>85</i>
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI.....	85
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI	85
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	85
INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	88